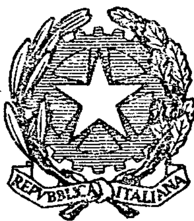
SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 272



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1995.

Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1995.

95A6678

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1995, n. 491.

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonché di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0535

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1995, n. 492.

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il predetto intervento riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la

grave crisi produttiva ed occupazionale della citata aerea, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati di società del Gruppo, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base di uno specifico piano di risanamento predisposto dal Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 viene utilizzato in via prioritaria personale in cassa integrazione dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994.

3. Previa intesa di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, da sottoscrivere entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi: *a)* lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania; *b)* lire 90.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7705 e 8501 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rispettivamente, per lire 62.000 milioni e per lire 23.000 milioni per l'anno 1995 e per lire 5.000 milioni sul medesimo capitolo 7705 per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Compete al Comitato la nomina di una commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

6. Le somme di cui al comma 3, lettera *a)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *b)*, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0537

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1995.

Convocazione dei comizi per l'elezione suppletiva alla Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 4 della circoscrizione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 95102000003/PI in data 20 ottobre 1995, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio n. 4 della circoscrizione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 4 della circoscrizione Puglia sono convocati per il giorno di domenica 14 gennaio 1996.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

95A6977

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1995.

Attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota variabile di tributi erariali spettanti per l'anno 1991, ai sensi dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;

Considerato che il citato art. 78 prevede che la quota di cui al punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»;

Considerato che, in attuazione dei suddetti criteri, l'ammontare delle quote da corrispondere alle due province per l'anno 1991 risulta pari a L. 412.850.000.000 per la provincia di Trento e pari a L. 466.448.000.000 di Bolzano;

Visto che l'ammontare delle predette quote risulta superiore ai quattro decimi dell'IVA all'importazione riscossa sul territorio regionale, il cui gettito, per l'anno 1991, ammonta a L. 1.597.597.653.000 così come comunicato dall'intendenza di finanza di Trento con la nota n. 13277/92 del 3 giugno 1992;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del già citato art. 78 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province di Trento e di Bolzano per l'anno 1991 vanno corrisposte le predette quote nella misura rispettivamente del 47 per cento e del 53 per cento dei quattro decimi dell'IVA all'importazione riscosse sul territorio regionale, pari a L. 300.348.000.000 per la provincia di Trento e a L. 338.691.000.000 per la provincia di Bolzano;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 1991 viene a fissarsi in L. 20.924.000.000, delle quali L. 18.000.000.000 sono state già erogate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'anno finanziario 1991;

Visto che, per l'anno 1991, sono state corrisposte all'Università di Trento ulteriori somme per complessive L. 2.972.000.000 sui capitoli 1501, 1513, 1514, 1515, 1516 e 7301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per un totale complessivamente erogato di L. 20.972.000.000 (18.000.000.000 + 2.972.000.000);

Considerato, altresì, che gli stessi capitoli evidenziati al punto precedente sono stati presi a base per il calcolo dei finanziamenti di cui all'art. 44 della già citata legge n. 590 del 1982 relativi all'anno 1991 per cui occorre considerare detto importo quale quota del finanziamento di cui al citato art. 44;

Ritenuto quindi, che all'Università di Trento, per lo stesso anno finanziario 1991, risultano corrisposte somme in misura superiore alle spettanze per L. 48.000.000 (20.924.000.000 — 18.000.000.000 — 2.972.000.000 = 48.000.000), il cui recupero dovrà avere luogo in sede di determinazione dei finanziamenti da effettuare negli anni successivi;

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, rispettivamente le somme di L. 300.348.000.000 e di lire 338.691.000.000.

Art. 2.

Il versamento alle province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di cui all'art. 1 del presente decreto sarà disposto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Art. 4.

Per i motivi di cui alle premesse, nei confronti dell'Università di Trento l'importo di L. 48.000.000 corrisposto in più per l'anno 1991 sarà recuperato in sede di attribuzione dei finanziamenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 64

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 61 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 61 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

95A6836

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1995.

Principi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettere *b), e)* ed *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1996-1998;

Visto il piano per l'informatica della pubblica amministrazione per il triennio 1995-1997;

Ritenuta l'opportunità di definire i principi e le modalità per la realizzazione di una Rete unitaria della pubblica amministrazione, indicata quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi individuati dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 settembre 1995;

EMANA

la seguente direttiva:

RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 - *Oggetto e ambito di applicazione.*

La presente direttiva traccia le linee per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione, indicata nel piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 1995-1997 quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, miglioramento dei servizi, potenziamento dei supporti conoscitivi e contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Alla presente direttiva si conformano le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (con i limiti, appresso precisati, per talune categorie di enti).

2 - *Finalità del sistema.*

La realizzazione di una Rete unitaria della pubblica amministrazione costituisce momento essenziale del processo di ammodernamento dell'amministrazione pubblica da tempo avviato, in coerenza con gli obiettivi posti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ribaditi in sede di approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1996-1998.

La Rete unitaria consentirà, in prospettiva, al sistema informativo di ciascuna amministrazione, l'accesso ai dati e alle procedure residenti nei sistemi informativi delle altre, nel rispetto della normativa in materia di limiti all'accesso, di segreto e di tutela della riservatezza (con predisposizione, anche in sede tecnica, di apposite misure e procedure per la salvaguardia dei dati protetti).

La Rete offrirà un sistema informativo integrato che permetterà alle singole amministrazioni, da un lato, di «colloquiare» tra di loro per lo scambio di ogni documento ed informazione utili e, dall'altro, di proporsi verso la collettività come centro unitario erogatore di dati e prestazioni amministrative, favorendo, così, l'«avvicinamento» del cittadino all'amministrazione e il decentramento «reale» di quest'ultima.

La Rete unitaria (da realizzare in modo da evitare interferenze che compromettano l'attività corrente delle amministrazioni) assicurerà l'interconnessione telematica di tutte le reti esistenti. Le reti delle singole amministrazioni — anche dopo l'integrazione all'interno del sistema unico — continueranno a funzionare sotto la responsabilità di queste ultime, conservandosi a ognuna di esse anche la competenza e responsabilità della progettazione e realizzazione dei propri sistemi informativi, pur se nel rispetto di nuove regole tecniche comuni.

La Rete unitaria — che si manifesta come un sistema integrato delle singole reti (e, dunque, come «Reti di reti») — condurrà all'utilizzazione ottimale delle risorse telematiche e a significative economie nei costi di impianto e di esercizio.

3 - *Aree di intervento per la realizzazione del sistema.*

La Rete unitaria sarà attuata con interconnessioni telematiche, attraverso canali di comunicazione e appositi nodi di commutazione e instradamento, assicurando punti di accesso nei capoluoghi di provincia e, progressivamente, in tutte le sedi delle singole amministrazioni.

Ai fini di tali interconnessioni saranno operati, nelle singole reti, gli interventi necessari in conformità a quanto verrà disposto dalle regole tecniche dettate — come prevede il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 — dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.

L'interconnessione tra i sistemi informativi avverrà, in sede periferica, utilizzando i comitati metropolitani e provinciali di cui al decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, quali punti di accesso per la «Rete di Governo» che farà capo al Ministero dell'interno.

Al fine della interoperabilità delle reti delle singole amministrazioni, nell'ambito della Rete unitaria, dovrà procedersi — sulla base di regole tecniche definite dall'Autorità per l'informatica — alle necessarie modificazioni e integrazioni dei relativi sistemi informativi, in modo da consentire lo sviluppo dei servizi comuni.

Con riferimento ai programmi applicativi le amministrazioni dovranno — anche in questo caso secondo le indicazioni e regole tecniche definite dall'Autorità per l'informatica — introdurre le necessarie modifiche nella tenuta delle basi di dati e nelle applicazioni esistenti in modo da realizzare il dialogo tra i sistemi informativi.

4 - *Sviluppo del sistema.*

Il sistema prenderà avvio con la realizzazione della rete metropolitana di Roma, per la quale verranno adottate soluzioni innovative coerenti con l'evoluzione in atto dei processi di standardizzazione, tenendo di vista la necessità di ricondurre all'interno della Rete unitaria sia il servizio dati che il traffico telefonico e di videoconferenze.

I servizi forniti dalla rete metropolitana verranno progressivamente estesi anche a livello nazionale.

Successivamente, anche le reti delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di dimensione inferiore a quella nazionale potranno interconnettersi con la Rete unitaria, nel rispetto delle autonomie, anche finanziarie, costituzionalmente garantite.

A tal fine sarà cura dell'Autorità per l'informatica procedere ad uno studio preliminare concernente gli aspetti tecnici e le modalità di connessione delle reti delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di dimensione inferiore a quella nazionale alla Rete unitaria.

5 - *Modalità e fasi di realizzazione.*

Entro il 31 gennaio 1996 l'Autorità per l'informatica predisporrà uno studio di fattibilità concernente gli aspetti relativi all'interconnessione e all'interoperabilità tra le reti, considerando anche l'eventuale istituzione di un centro tecnico di assistenza per le amministrazioni che utilizzeranno la Rete. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni parteciperà, con i suoi organi tecnici, alla elaborazione dello studio di fattibilità. Le altre amministrazioni offriranno ogni utile collaborazione all'Autorità per l'informatica, che potrà avvalersi anche della collaborazione di enti ed istituti specializzati.

La complessità delle problematiche che dovranno essere affrontate già nel corso dell'elaborazione dello studio di fattibilità, richiede l'istituzione, sin da questo momento, di un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale Comitato, oltre ad esprimere la propria valutazione sullo studio di fattibilità, ha il compito di esaminare le più rilevanti problematiche relative alla elaborazione ed alla attuazione del progetto, anche con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi.

Il Comitato formulerà proposte al Consiglio dei Ministri in relazione alle soluzioni, anche di carattere legislativo, che riterrà opportune.

Entro il mese di giugno del 1996, in occasione del piano triennale 1997-1999, le amministrazioni avranno cura di redigere — qualora non siano già previsti nel precedente piano triennale — progetti per l'adeguamento degli attuali sistemi informativi alla Rete unitaria, nonché piani per la realizzazione del software applicativo in grado di trarre il massimo vantaggio dai servizi d'interoperabilità offerti dalla Rete.

Nel corso del 1996 le amministrazioni collaboreranno inoltre con l'autorità per individuare le applicazioni nuove da realizzare tenendo conto della Rete unitaria; provvederanno, altresì, ad individuare le applicazioni esistenti da modificare e da integrare con quelle delle altre amministrazioni al fine di realizzare un sistema informativo unitario.

Nel corso dello stesso anno si procederà all'adeguamento delle reti locali e dei sistemi di fonia delle sedi delle amministrazioni centrali situate nell'area di Roma in modo tale che, a partire dal 1997, si inizino a realizzare i collegamenti con la rete metropolitana.

Nel biennio 1997-1998 le amministrazioni provvederanno ad effettuare le interconnessioni delle reti geografiche, delle reti locali e dei centralini telefonici con la rete metropolitana di Roma.

Nel biennio 1998-1999 verrà programmata e realizzata la migrazione delle reti esistenti nella Rete unitaria della pubblica amministrazione.

Le singole amministrazioni dovranno adeguare organizzazione e procedure in modo da renderle coerenti con il nuovo assetto integrato dei sistemi informativi della pubblica amministrazione.

Il Ministro per la funzione pubblica adotterà iniziative rivolte a promuovere interventi organizzativi e procedimentali (anche ai fini della semplificazione) correlati alla realizzazione della nuova Rete.

Inoltre il Ministro per la funzione pubblica, anche in vista della mobilità e riqualificazione del personale, promuoverà — in collaborazione con l'Autorità per l'informatica e avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione — attività di formazione volte a sviluppare l'approccio informatico allo svolgimento del lavoro amministrativo, prevedendo corsi destinati al personale dirigenziale e a quello delle qualifiche funzionali.

Il Ministro, inoltre, al fine di dotare la pubblica amministrazione di personale con specifica professionalità, assumerà le opportune iniziative per l'indizione di concorsi per l'accesso a ruoli unici per le qualifiche tecniche in materia informatica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'intera realizzazione del progetto della Rete unitaria.

Il Governo s'impegna ad adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative che si rendano necessarie per dare compiuta effettività ai contenuti della presente direttiva.

Roma, 5 settembre 1995

Il Presidente: DINI

Registrata alla Corte dei conti il 15 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 74

95A6978

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 settembre 1995, n. 493.

Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo delle temperature.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, concernente l'attuazione della direttiva 89/108/CEE, in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana ed in particolare gli articoli 11, comma 2, e 12;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva della Commissione 92/1/CEE sul controllo delle temperature degli alimenti surgelati e la direttiva 92/2/CEE sulle modalità di campionamento e il metodo di analisi per il controllo delle temperature;

Ritenuta la necessità di provvedere all'attuazione di dette direttive precisando i requisiti dei mezzi di trasporto e dei banchi ed armadi frigoriferi nonché i requisiti e le modalità per il riconoscimento degli strumenti di misurazione della temperatura nei mezzi di trasporto degli alimenti surgelati;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Sentito il Ministro dei trasporti;

Vista la comunicazione fatta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Mezzi di trasporto

1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati, devono essere muniti di:

a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 110, sugli alimenti surgelati;

b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico;

c) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell'aria interna.

2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di:

a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati;

c) dispositivi di circolazione dell'aria o comunque sistemi idonei ad uniformare la temperatura interna.

3. Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera *b)*, sono approvati dalla competente autorità del Paese dove i mezzi di trasporto sono stati immatricolati; per i mezzi di trasporto immatricolati in Italia l'autorità competente è l'amministrazione metrica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi della documentazione prodotta dalle ditte interessate rilasciata da ente od organismo riconosciuto e rintracciabile.

4. I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati di cui ai commi 1 e 2 devono rispondere alle norme contenute nell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con la legge 2 maggio 1977, n. 264, nonché alle disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 1984 relativo ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata. La sigla di riconoscimento dei predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull'attestato internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti:

a) FRC, FRF, RRC, per l'attestato internazionale;

b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l'attestato nazionale.

5. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una temperatura non superiore a - 18°C.

6. Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti surgelati da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non superiore a 7 tonnellate.

Art. 2.

Caratteristiche degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura

1. Gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura devono essere conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 ed essere di tipo approvato da parte delle competenti autorità di cui all'art. 1, comma 3.

2. Il posizionamento delle sonde termometriche deve essere effettuato in conformità all'allegato 2.

3. I valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente disponibili e fornire dati operazionali sulle temperature dell'aria all'interno del veicolo, sufficienti per verificare se l'impianto frigorifero ed il sistema di distribuzione dell'aria della cassa funzionano in maniera adeguata.

4. Le registrazioni delle temperature, così ottenute, devono essere datate e conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti surgelati.

Art. 3.

Banchi e armadi frigoriferi

1. L'apparecchiatura frigorifera dei punti vendita è costituita da banchi o da armadi chiusi, aventi cioè dispositivi di chiusura in materiale coibente incorporati ed inasportabili, ovvero da banchi o da armadi aperti, aventi cioè dispositivi di chiusura in materiale coibente non incorporati ed asportabili.

2. I dispositivi di chiusura asportabili, di cui al comma 1, devono essere impiegati obbligatoriamente durante la chiusura dell'esercizio, nel caso di disservizio delle apparecchiature frigorifere e nel caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica a qualsiasi causa imputabile.

3. Nei casi di disservizio o di interruzione dell'erogazione di energia elettrica, il responsabile dell'esercizio di vendita deve adottare le necessarie misure per assicurare il mantenimento delle temperature prescritte, evitando ogni operazione di immissione o prelievo di alimenti surgelati e, nel caso di sospensione programmata dell'erogazione di energia elettrica, deve predisporre il funzionamento delle apparecchiature a regime massimo almeno due ore prima della sospensione.

4. Le disposizioni di obbligatoria chiusura di cui al comma 2 non si applicano nel caso di apparecchiature frigorifere il cui funzionamento risulti assicurato da energia elettrica erogata da fonti alternative.

5. I banchi espositori, se aperti, devono portare nell'interno una chiara indicazione della linea di massimo carico, che non deve essere superata dagli alimenti surgelati in essi contenuti ed essere muniti di un termometro facilmente visibile, che indichi la temperatura al punto di aerazione al livello della linea di carico massimo.

6. I banchi espositori chiusi e gli armadi frigoriferi devono essere dotati di un termometro, facilmente visibile, collocato sul frontale dell'apparecchio.

7. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere introdotti insieme agli alimenti surgelati nelle apparecchiature frigorifere di cui al comma 1, a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento dell'immissione, abbiano una temperatura non superiore a −18°C.

Art. 4.

Modalità di controllo e di campionamento

1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere controllata secondo le modalità indicate all'allegato 3.

2. Le modalità di campionamento per il controllo della temperatura degli alimenti surgelati sono riportate all'allegato 4.

3. Gli allegati possono essere modificati o integrati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per adeguarli a nuove tecnologie, a prescrizioni comunitarie e raccomandazioni dell'organizzazione internazionale di metrologia legale o a norme europee in materia di strumenti di misura.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente l'elenco degli alimenti surgelati;

b) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati;

c) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura;

d) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente la determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione degli alimenti;

e) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente le norme sul trasporto degli alimenti surgelati;

f) il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 concernente modifiche alla vigente disciplina degli alimenti surgelati.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'installazione sui mezzi di trasporto degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura deve essere effettuata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 243

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA SUI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI ALIMENTI SURGELATI.

1. GLOSSARIO.

1. *Strumento di registrazione della temperatura o sistema di misura:* Quando non altrimenti specificato, si intende l'insieme costituito dallo strumento di misura, ivi compresa(e) la(e) sonda(e) applicata(e), e dagli accessori per la registrazione della temperatura.

2. *Risoluzione:* Espressione quantitativa dell'attitudine di un sistema a distinguere significativamente tra valori strettamente vicini della temperatura.

3. *Tempo di risposta:* Intervallo di tempo necessario a registrare la temperatura finale misurato tra l'istante in cui la temperatura subisce un brusco specificato cambiamento e l'istante in cui il valore di temperatura registrato raggiunge entro i limiti specificati il valore finale in regime stabile e vi permane.

4. *Campo di misura:* Intervallo tra la temperatura minima e massima che un sistema di misura è in grado di rilevare.

5. *Parametri di preregolazione:* Parametri di funzionamento del sistema predefiniti dal costruttore (inalterabili dagli utilizzatori) o determinati dagli utilizzatori in funzione dello scopo prefisso.

6. *Capacità di registrazione:* Numero massimo di misure che il sistema è in grado di memorizzare o tempo massimo di funzionamento che lo strumento è in grado di garantire.

7. *Esattezza:* È espressa dall'errore del sistema nel misurare la temperatura sotto determinate condizioni operative. Esprime la concordanza tra il valore misurato dal sistema e quello convenzionalmente vero.

8. *Grado di protezione:* Capacità dell'involucro ad evitare la penetrazione all'interno dello strumento e della sonda di polvere ed acqua.

2. CARATTERISTICHE METROLOGICHE E TECNICHE DI SISTEMI DI MISURA.

1. *Iscrizioni e libretto di istruzioni:* Ogni sistema di misura deve riportare almeno il nome e/o il marchio del fabbricante, il suo numero di identificazione, gli estremi del certificato di approvazione del tipo, rilasciato dall'amministrazione metrica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la eventuale serie o il modello di appartenenza. Tali iscrizioni possono essere riportate anche mediante apposizione di etichetta. Inoltre deve essere dotato di un libretto di istruzioni che riporti, oltre agli estremi del provvedimento anzidetto:

le caratteristiche principali del sistema ivi compresi il campo di misura e la risoluzione;

l'indicazione del tipo di sonda(e) di cui può essere dotato;

le modalità di installazione precisando se è idoneo ad una installazione esterna alla cabina di guida;

le eventuali manutenzioni necessarie;

le modalità di uso per gli utilizzatori;

le informazioni necessarie sulle verifiche periodiche.

2. *Campo di misura*· Il sistema di misura deve essere in grado di misurare temperature comprese almeno tra -30 °C e +30 °C.

3. *Dispositivo di registrazione:* Il sistema di misura deve essere munito di un dispositivo di registrazione delle temperature rilevate dalla(e) sonda(e) ad esso associata(e). È facoltativa l'applicazione di un dispositivo indicatore per la visualizzazione delle temperature rilevate, avente una divisione non inferiore a 0,5 °C e che sia della forma 1,2 oppure 5 × 10 con 'n' intero, positivo, negativo o nullo.

La registrazione delle temperature rilevate può essere continua o secondo intervalli specificati al punto 9 successivo.

4. *Preregolazione dello strumento:* I parametri impostati da conducente del mezzo devono essere rilevabili direttamente od indirettamente dai dati acquisiti dal sistema.

Le documentazioni rilasciate dal sistema devono riportare comunque i più significativi parametri impostati dagli utenti.

5. *Data e orario dei rilevamenti:* Il sistema deve essere in grado di identificare data ed ora dei rilevamenti effettuati e dell'inizio del trasporto. È consentito che la data di inizio del trasporto, così come gli estremi identificativi dello stesso, possano essere riportati manualmente sul documento da rilasciare al ricevente all'inizio di ciascuna serie di rilevamenti.

6. *Memorizzazione dei dati:* I dati relativi a ciascun trasporto devono essere consultabili lungo il percorso senza che le informazioni già acquisite vengano perdute.

7. *Leggibilità dei dati*· I dati registrati su supporto cartaceo devono essere indelebili e leggibili da un osservatore posto ad una distanza di 35 cm.

8. *Emissibilità di documenti con i dati registrati:* I dati registrati su supporti cartacei o magnetici devono poter essere consegnati al ricevente, che deve essere in grado di leggerli e conservarli per un periodo non inferiore ad un anno.

9. *Intervallo tra cicli di misura:* Il sistema deve essere in grado di effettuare misure ad intervalli non superiori a 20 minuti.

10. *Capacità di registrazione e memorizzazione:* Il sistema di misura deve essere in grado di funzionare in modo continuo per un periodo non inferiore a sette giorni registrando correttamente nel corso del funzionamento i dati rilevati. Inoltre nei sistemi elettronici la capacità di memorizzazione espressa in dati memorizzabili deve essere di circa 8000 dati e comunque non inferiore a $\frac{7 \times 1440}{i}$ dove 'i' esprime l'intervallo tra cicli di misura del sistema espresso in minuti.

Nel caso di sistemi elettronici, inoltre, non deve essere possibile la cancellazione dei dati memorizzati fino al momento del raggiungimento della capacità massima: i nuovi dati acquisiti dovranno limitarsi a cancellare quelli memorizzati per primi.

11. *Alimentazione* Il sistema deve essere in grado di funzionare a corrente continua ovvero mediante batteria autonoma o con quella del mezzo di trasporto In caso di batteria autonoma il sistema deve essere munito di idoneo dispositivo di allarme acustico o luminoso per permettere la sostituzione della stessa.

12. *Mancanza di energia:* Il sistema deve dare la possibilità di rilevare eventuali interruzioni di funzionamento.

Inoltre in caso di mancanza di energia elettrica, il sistema deve garantire il mantenimento dei dati acquisiti per un periodo non inferiore alle 24 ore.

13. *Protezione:* Il sistema deve garantire un grado di protezione IP 55 (sonde) e IP 65 (strumento). È consentito un grado di protezione IP 40 per il solo strumento di misura quando questo venga installato all'interno della cabina di guida.

14. *Sensibilità a campi elettromagnetici*· Il sistema deve essere in grado di funzionare correttamente in presenza di un campo elettromagnetico di 10V/m entro una banda di frequenza compresa tra 27 MHz e 500 MHz.

15. *Sensibilità a vibrazioni meccaniche:* Il sistema deve essere in grado di funzionare correttamente anche se sottoposto ad un'accelerazione sui tre assi pari a 29,4 m/s^2 in un campo di frequenza compreso tra 5 e 150 Hz e con un'ampiezza dello spostamento di 10 mm.

16. *Canali disponibili* Il sistema deve consentire l'installazione di almeno due sonde per la misurazione della temperatura.

7. *Condizioni ambientali di operatività* Il sistema deve essere in o di funzionare correttamente a temperature comprese tra -40 °C °C.

3. CARATTERISTICHE METROLOGICHE.

1. *Esattezza:* Il sistema deve essere in grado di effettuare misure esatte a meno di ± 0,5 °C nelle condizioni operative indicate al punto 2.

2. *Risoluzione:* Lo strumento deve avere una risoluzione non superiore a 1 °C.

3. *Tempo di risposta:* Il tempo di risposta deve essere tale da consentire in tre minuti la lettura di una temperatura pari almeno al 90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e di quella finale.

4. *Esattezza della durata di registrazione:* La durata della registrazione deve essere esatta a meno dell'1%. Nel caso di sistemi con capacità superiore a sette giorni il massimo errore tollerato è ± 0,1%.

4. CARATTERISTICHE DELLA INSTALLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO.

1. Il sistema può essere montato sia all'esterno che all'interno della cabina di guida tenendo conto di quanto prescritto al punto 2.13.

In ogni caso il conducente deve essere in grado di leggere dalla cabina di guida la temperatura che viene rilevata . In alternativa deve essere disponibile un sistema di allarme di tipo acustico o luminoso rilevabile dal posto di guida, nel caso che la temperatura raggiunga un valore superiore ad un valore prefissato e comunque superiore a -15 °C.

2. Per ogni mezzo deve essere installata almeno una sonda, ad eccezione dei mezzi con scomparto di lunghezza superiore a 10 m, per i quali devono essere installate due sonde distanti tra loro almeno 5 m.

3. La(e) sonda(e) termometrica(che) deve(ono) essere installata(e) su soffitto del mezzo ma non a diretto contatto con lo stesso.

Il posizionamento deve corrispondere alla parte tratteggiata rispettivamente:

dello schema *a)* dell'allegato 2 per mezzi con scomparto di lunghezza superiore a 10 m;

dello schema *b)* dell'allegato 2 per mezzi con scomparto di lunghezza fino a 10 m.

4. A parziale modifica di quanto espresso al punto 4.3, i mezzi dotati di paratia divisoria fissa o mobile devono essere dotati di un numero di sonde almeno pari al numero di comparti creati da tali paratie.

5. Nel caso di più sonde installate su uno stesso mezzo (o comparto), la temperatura di riferimento, una volta stabilizzata dopo l'effettuazione del carico, sarà la più alta tra quelle rilevate dalle sonde installate come sopra, escludendo i periodi di sbrinamento.

5. APPROVAZIONE DEL TIPO DI SISTEMA.

1. Il tipo di sistema è approvato quando ha ottenuto apposito certificato di approvazione dall'Amministrazione metrica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, a seguito di esito positivo delle prove destinate ad accertare la conformità ai requisiti di cui agli allegati del presente regolamento e la sua affidabilità metrologica nel tempo dopo 24 ore di funzionamento continuo.

2. La ditta costruttrice è tenuta a conservare il certificato di approvazione di cui al punto 5.1.

3. Il mezzo di trasporto deve essere sempre fornito del libretto di istruzioni conforme al punto 2.1 in cui devono essere riportate anche le eventuali condizioni prescritte dal certificato di approvazione del tipo.

6. VERIFICHE PERIODICHE.

1. L'accertamento della conformità del sistema al tipo approvato può essere effettuato dalla ditta costruttrice che disponga di idonea strumentazione di misura riferibile a campioni nazionali delle grandezze interessate o da un ufficio provinciale metrico secondo la seguente periodicità:

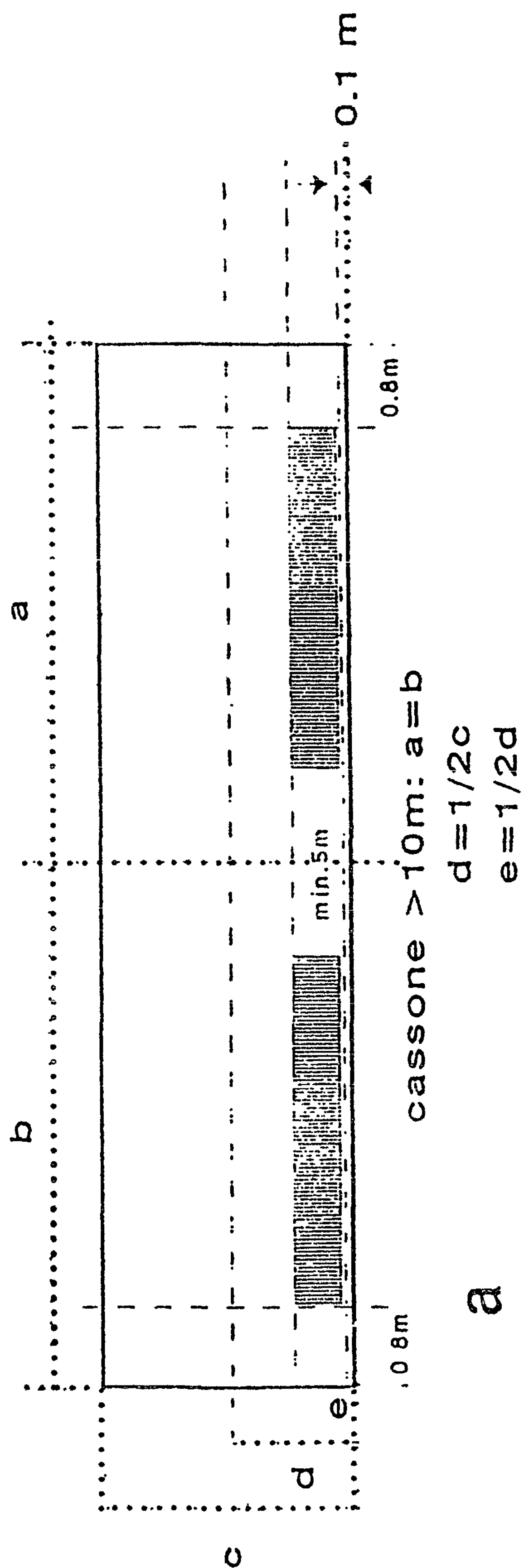
a) almeno ogni anno per sistemi elettromeccanici;

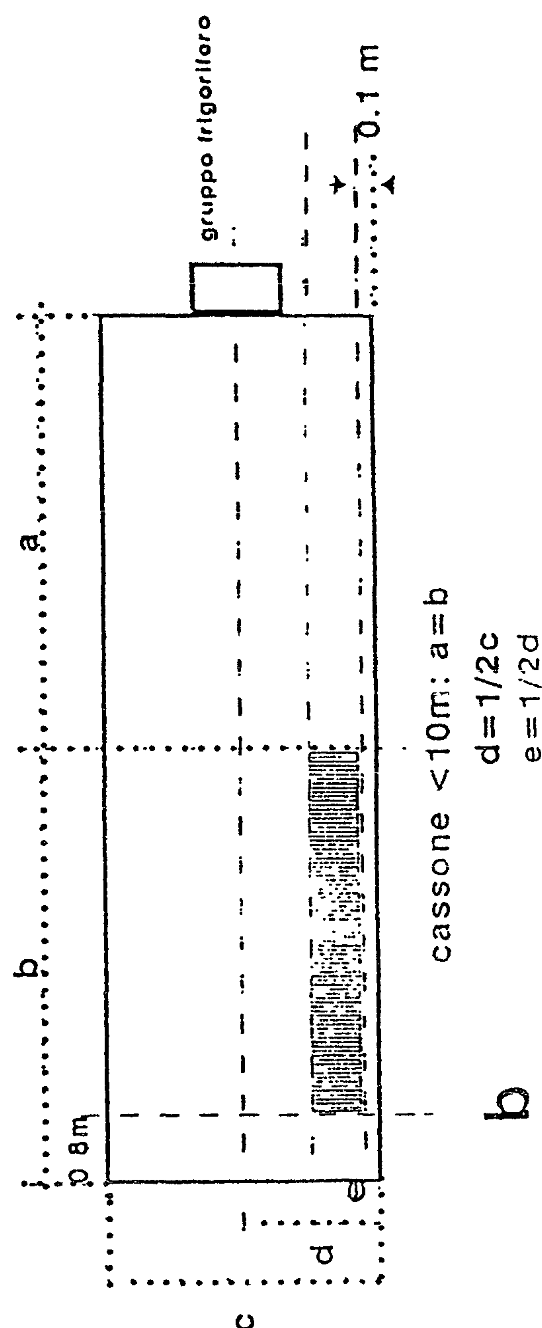
b) almeno ogni due anni per sistemi elettronici.

2. Le verifiche periodiche riguardano le prove di funzionalità e calibrazione dello strumento di misura e delle relative sonde a corredo.

3. L'avvenuta verifica periodica è attestata mediante autoadesivo indicante il nome del costruttore o l'ufficio che l'ha eseguita e la data di scadenza della verifica medesima.

ALLEGATO 2


0.1 m
a
b
0.8m
min.5m
0.8m
e
d
c
cassone >10m: a=b
d=1/2c
e=1/2d
a


gruppo frigorifero
0.1 m
a
b
0.8m
e
d
c
cassone <10m: a=b
d=1/2c
e=1/2d
b

ALLEGATO 3

MODALITÀ DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEGLI ALIMENTI SURGELATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Questo metodo va applicato soltanto nel caso in cui l'ispezione induca a supporre il superamento dei valori limite di temperatura previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110.

2. PRINCIPIO

La misurazione della temperatura dei prodotti surgelati si effettua misurando, mediante una strumentazione adeguata, la temperatura su un campione prelevato conformemente all'allegato 4.

3. TEMPERATURA

Per «temperatura» si intende la temperatura di un alimento surgelato misurata nel punto di posizionamento della parte termosensibile dello strumento o dispositivo di misura secondo la procedura di cui al punto 6.

4. STRUMENTI AUSILIARI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Si utilizza uno strumento metallico appuntito, ad esempio un punteruolo da ghiaccio o una perforatrice manuale o meccanica o un succhiello di facile pulitura.

5. SPECIFICHE GENERALI DEGLI STRUMENTI DI MISURA DELLA TEMPERATURA.

Gli strumenti di misurazione della temperatura devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) il campo di misura dello strumento deve comprendere almeno l'intervallo da - 20 °C a + 30 °C;

b) il tempo di risposta deve essere tale da consentire in tre minuti la lettura di una temperatura pari almeno al 90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e della lettura finale;

c) l'errore massimo tollerato sui valori indicati dallo strumento è pari a ± 0,5 °C, nell'intervallo di temperatura da -20 °C a + 30 °C;

d) l'indicazione fornita dallo strumento per una temperatura compresa nell'intervallo da -20 °C a + 30 °C, sotto l'influenza di temperature esterne, non deve variare più di 0,3 °C;

e) le divisioni della scala dello strumento devono essere di almeno 0,1°C;

f) l'esattezza dello strumento deve essere verificata ad intervalli periodici non superiori ad un anno;

g) lo strumento deve essere di tipo approvato dall'amministrazione metrica secondo le modalità di cui all'art. 6 del regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; deve inoltre essere accompagnato da un certificato di taratura, riconosciuto valido dall'amministrazione metrica;

h) lo strumento deve poter essere pulito facilmente;

i) la parte termosensibile del dispositivo di misura deve essere progettata in modo da garantire un buon contatto termico con il prodotto;

l) le parti elettriche devono essere protette dagli effetti indesiderabili causati dalla condensa.

6. PROCEDIMENTO

a) *Prerefrigerazione degli strumenti:* Procedere alla prerefrigerazione dell'elemento termosensibile e dello strumento di perforazione prima di misurare la temperatura del prodotto.

b) *Preparazione della confezione campione:* Gli elementi termosensibili non sono in genere progettati per perforare un prodotto surgelato. È necessario pertanto praticare precedentemente un foro nel prodotto mediante uno strumento di perforazione per potervi quindi inserire l'elemento termosensibile. Il diametro del foro deve essere leggermente maggiore di quello della parte termosensibile, mentre la sua profondità dipende dal tipo di prodotto da controllare.

c) *Misurazione della temperatura interna del prodotto:* La confezione campione e l'apparecchiatura devono essere mantenuti all'interno dell'ambiente refrigerato prescelto per il controllo.

Procedere come segue:

1) se le dimensioni del prodotto lo consentono, inserire l'elemento termosensibile fino ad una profondità di 2,5 cm dalla superficie del prodotto;

2) se le dimensioni del prodotto lo consentono, inserire l'elemento termosensibile ad una profondità corrispondente a 3-4 volte il diametro dell'elemento termosensibile;

3) alcuni prodotti, date le loro dimensioni o la loro natura (ad esempio i piselli) non possono essere perforati per poter misurare la loro temperatura interna; in tal caso la temperatura interna della confezione contenente detti prodotti viene determinata inserendo un elemento termosensibile adeguato e misurando la «temperatura al contatto» del prodotto surgelato;

4) leggere la temperatura indicata quando ha raggiunto un valore stabile.

ALLEGATO 4

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE TEMPERATURE DEGLI ALIMENTI SURGELATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA.

1. SCELTA DELLE CONFEZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO.

Scegliere le confezioni da controllare in modo e in quantità tali che la loro temperatura sia rappresantativa dei punti più caldi della partita esaminata.

2. DEPOSITI FRIGORIFERI.

Scegliere i campioni da sottoporre a controllo nei punti critici del deposito, in particolare in prossimità delle porte (in alto e in basso), al centro del deposito (in alto e in basso) e in prossimità delle prese d'aria degli evaporatori.

Tener conto della durata della permanenza degli alimenti in deposito (per la stabilizzazione delle temperature).

3. TRASPORTO.

Se occorre prelevare campioni durante il trasporto, prelevare in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo di ciascuna porta o coppia di porte.

Durante le operazioni di scarico, scegliere quattro campioni tra i punti critici seguenti:

a) in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo delle porte;

b) in alto del carico in prossimità degli angoli posteriori (il più lontano possibile dal gruppo criogeno);

c) al centro del carico;

d) al centro della superficie frontale del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno);

e) agli angoli inferiori o superiori della superficie frontale del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno).

4. BANCHI ESPOSITORI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO.

Prelevare un campione in tre punti tra quelli più caldi del banco espositore utilizzato per la vendita.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana): «2. L'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, è così sostituito: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonché le caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente"».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110:

«Art. 12 (*Metodo di controllo delle temperature*). — 1. Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le modalità di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La direttiva CEE n. 92/1, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 34 dell'11 febbraio 1992 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 7 maggio 1992, 2ª serie speciale.

— La direttiva CEE n. 92/2, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 34 dell'11 febbraio 1992 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 7 maggio 1992, 2ª serie speciale.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110:

«Art. 4 (*Temperature*). — 1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a - 18 °C.

2. Sono tuttavia tollerate:

a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto e non superiori a 3°C della temperatura del prodotto;

b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3°C».

— Il D.M. 28 febbraio 1984 (Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984.

95G0524

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Trans - Società cooperativa a r.l. per azioni», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1985 con il quale la società cooperativa «Coop. Trans - Società cooperativa a r.l. per azioni», con sede in Napoli è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Carlo Mauro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1986 con il quale si nominava il dott. Filippo Maraniello in sostituzione del dott. Carlo Mauro, che non aveva accettato l'incarico;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1987 con il quale si nominava il sig. Berardino Iuorio in sostituzione del dott. Filippo Maraniello, che aveva rinunciato all'incarico;

Vista la nota del 6 luglio 1994 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli comunicava il decesso del succitato commissario liquidatore sig. Berardino Iuorio;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Elio Alfieri, nato a Portici (Napoli) il 26 settembre 1944 e residente in via Leonardo da Vinci, 128, Portici, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Trans - Società cooperativa a r.l. per azioni», con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 6 settembre 1985, in sostituzione del sig. Berardino Iuorio, deceduto.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6384

DECRETO 25 ottobre 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa tarantina per l'incremento della fecondazione artificiale», in Ginosa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988 con il quale la società cooperativa «Cooperativa tarantina per l'incremento della fecondazione artificiale», con sede in Ginosa (Taranto), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Giulio Colavito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 aprile 1995 con la quale il rag. Giulio Colavito ha rassegnato le dimissioni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Buongiorno, nato a Taranto il 19 luglio 1965 e residente a Taranto alla via Campania n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa tarantina per l'incremento della fecondazione artificiale, con sede in Ginosa (Taranto), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 29 gennaio 1988, in sostituzione del rag. Giulio Colavito, dimissionario.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6885

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Verbicaro».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Verbicaro» corredata dal parere espresso dalla regione Calabria;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Verbicaro» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1995;

Considerato che non sono pervenute in termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verbicaro» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Verbicaro», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia della uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verbicaro», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dai rispettivi albi, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente uffico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Verbicaro» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Verbicaro» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VERBICARO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Verbicaro» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Verbicaro» bianco, rosso e rosato, devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche.

«Verbicaro» bianco:

Greco bianco, minimo, il 30%;

Malvasia bianca, massimo, il 40%;

Guarnaccia bianca, fino al 30%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 30%.

«Verbicaro» rosso e rosato:

Gaglioppo (localmente chiamato anche Guarnaccia nera), Greco nero, da soli o congiuntamente dal 60 all'80%;

Malvasia bianca, Guarnaccia bianca, Greco bianco, da soli o congiuntamente, almeno il 20%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve e quindi del vino «Verbicaro» comprende parte del territorio dei comuni di Verbicaro, Grisolia, Orsomarso, S. Domenica Talao, S. Maria del Cedro, tutti in provincia di Cosenza.

Tale zona è così delimitata:

partendo da est dell'abitato di Verbicaro, il confine coincide con la dorsale di Santa Maria La Nova a quota 550 metri, prosegue verso nord-est, in località Acqua dei Bagni, Alberosa (quota 752 m.s.m.) e Schiena La Magra (quota 690 m.s.m.) per scendere fino all'abitato di Orsomarso seguendo il percorso dei canali La Mira e Assuolo, ad ovest del timpone Anzo Nicola e dell'abitato di Orsomarso, in direzione ovest attraverso le località Olivaro fino al fiume Lao lungo il quale risale per le località Costa Vitelli, Ragazzo, fino alla fonte dell'Antro, adiacente la s.s. 504. Da fonte dell'Antro seguendo il percorso della s s. 504 verso ovest, lungo il corso del torrente in località Finocchio, fino all'abitato di Santa Domenica Talao (quota 300 m.s.m.). Da qui ancora verso ovest, seguendo il tracciato della s.s. 504 fino al bivio con la ex s.s. 18 (quota 35 m.s.m.). Da questo punto, in direzione sud, segue il rilevato ferroviario fino al bivio di Cirella (100 m.s.m.) con Maierà: prosegue in direzione est lungo la strada provinciale fino all'abitato di Maierà (350 m.s.m.) e attraversando il torrente Vaccuto raggiunge l'abitato di Grisolia (quota 437 m.s.m.). Da Grisolia si ritorna a Verbicaro scendendo lungo la strada di collegamento dei due centri abitati attraverso le località Postinuto, Ferraro, S. Janni e Bozzino. Da Bozzino lungo la strada interpoderale in località Sotto il Monte, attraverso il torrente Fezzarulo, si scende fino alla località La Centrale (206 m s.m.) e da questo punto risale seguendo il corso del torrente Vaccarelle, attraverso le località di Santa Maria di Loreto e Jardino fino all'abitato di Verbicaro, punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Verbicaro» bianco, rosso e rosato devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedocollinari e quelli della zona di pianura delimitata, mentre debbono venire esclusi i vigneti ubicati in terreni umidi e male esposti.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Verbicaro» bianco, rosso e rosato non devono essere superiori alle 12 tonnellate per ettaro.

Le uve devono assicurare ai vini D.O.C. Verbicaro bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% ed al rosso dell'11% (12% al riserva).

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e affinamento obbligatorio dei vini D.O.C. Verbicaro devono essere effettuate esclusivamente all'interno dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

I vini «Verbicaro» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Verbicaro rosso:

colore rosso rubino più o meno carico;

odore vinoso, delicato, caratteristico;

sapore gradevole, asciutto, vellutato, talvolta leggermente aromatico;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12 gradi (12,5 per il riserva);

acidità totale minima 4,5‰;

estratto secco netto minimo 20‰.

Verbicaro bianco:

colore giallo paglierino più o meno intenso;

odore delicato caratteristico;

sapore secco, morbido, talvolta aromatico;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,5 gradi;

acidità totale minima 4,5‰;

estratto secco netto minimo 15‰.

Verbicaro rosato:

colore rosa più o meno intenso;

odore delicato caratteristico;

sapore fresco, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,5 gradi;

acidità totale minima 4,5‰;

estratto secco netto minimo 18‰.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Verbicaro» rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5 e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare in etichetta la qualificazione «Riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 6 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata «Verbicaro» bianco rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 9.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Verbicaro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Verbicaro» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

95A6883

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e trasformato successivamente in Libera università Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;

Visti il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto 11 febbraio 1994 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza;

Viste le delibere del senato accademico del 20 febbraio 1995 e del 23 maggio 1995;

Viste le delibere del consiglio d'amministrazione del 13 marzo 1995 e del 23 maggio 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 6 ottobre 1995;

Vista la nota ministeriale n. 1925 del 17 ottobre 1995, relativa ai necessari adempimenti;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto della Libera università Maria SS. Assunta è ulteriormente modificato come appresso:

Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 16, si aggiunge:

3) facoltà di giurisprudenza.

Dopo l'art. 43, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza (tabella III):

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 1. — 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Art. 2. — 1. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990.

Art. 3. — 1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

2. La struttura didattica stabilisce le modalità di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 4. — 1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

3. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 5. — 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocinii o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 6. — 1. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

Le ulteriori discipline saranno scelte all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Diritto agrario N03X;

Diritto amministrativo N10X;

Diritto canonico e diritto ecclesiastico N12X;

Diritto commerciale N04X;

Diritto costituzionale N08X;

Diritto del lavoro N07X;

Diritto della navigazione N06X;

Diritto internazionale N14X;

Diritto penale N17X;

Diritto privato N01X;

Diritto privato comparato N02X;

Diritto processuale civile N15X;

Diritto processuale penale N16X;

Diritto pubblico comparato N11X;

Diritto romano e diritto dell'antichità N18X;

Diritto tributario N13X;

Diritto dell'economia N05X;
Filosofia del diritto N20X;
Istituzioni di diritto pubblico N09X;
Sociologia del diritto N21X;
Storia del diritto italiano N19X;
Economia politica P01A;
Politica economica P01B;
Scienza delle finanze P01C;
Sociologia giuridica e mutamento sociale Q05F;
Storia delle dottrine politiche Q01B;
Storia delle relazioni internazionali Q04X;
Storia e istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici Q06B.

I competenti organi accademici, sulla base dell'art. 5 di cui sopra e nel rispetto della tabella ministeriale provvedono a formulare i piani di studio e a determinare le attivazioni delle discipline necessarie per ciascun anno accademico.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, la struttura didattica rende obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento.

3. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

5. La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e procuratore legale e notaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

95A6890

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e succesive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 1° febbraio 1995, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei ricercatori da quattrocentosettantotto a quattrocentosettantanove;

Vista la proposta del senato accademico dell'11 maggio 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1995;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 30 ottobre 1995, prot. n. 1922, in merito all'ampliamento dell'organico dei ricercatori;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma 4°, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 4 (art. 107), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» è modificato da quattrocentosettantotto a quattrocentosettantanove.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 novembre 1995

Il rettore: BAUSOLA

95A6893

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze forestali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 3, concernente la facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 3. — 1. La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree:

1) scienze agrarie;

2) scienze forestali e ambientali.

Art. 2.

L'art. 5, concernente il corso di laurea in scienze forestali, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 5 *(Corso di laurea in scienze forestali ed ambientali)*. — 1. Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali.

2. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

3. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

4. Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea ed ovviamente tenuto conto del numero di ore destinato agli insegnamenti. La facoltà potrà pertanto riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, e le integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'equipollenza con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

5. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

6. La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è fissata in 5 anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

7. L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

8. L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti e preparazione della tesi. Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

9. Ai sensi del secondo comma, lett. *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo punto 17.

10. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

11. Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

12. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal Centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

13. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

14. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente punto 3;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

15. La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

16. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

17. L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150).

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A04A Analisi numerica;

A04B Ricerca operativa;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

S01A Statistica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Fisica (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

B01B Fisica.

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150).

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica.

Biologia (ore 250).

Settori scientifico-disciplinari:

E01A Botanica;

E01B Botanica sistematica;

E01C Biologia vegetale applicata;

E01E Fisiologia vegetale;

E02A Zoologia;

E04A Fisiologia generale;

G06A Entomologia agraria;

G07A Chimica agraria.

Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50)

Settori scientifico-disciplinari:

G04X Genetica agraria.

Biochimica agraria (ore 50).

Settori scientifico-disciplinari:

G07A Chimica agraria;

E05A Biochimica.

Microbiologia ambientale (ore 50).

Settori scientifico-disciplinari:

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale

Scienza della terra e del suolo (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

G07A Chimica agraria;

G07B Pedologia;

D02A Geografia fisica e geomorfologia;

D02B Geologia applicata.

Sistemazioni idrauliche e conservazione del suol (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

G05A Idraulica agraria e forestale.

Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

G05A Idraulica agraria e forestale;

G05B Meccanica agraria;

G05C Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura.

Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100).

Settori scientifico disciplinari.

G03A Assestamento forestale e selvicoltura;

G07B Pedologia;

H05X Topografia e cartografia.

Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

G03A Assestamento forestale e selvicoltura;

G06A Entomologia agraria;

G07A Chimica agraria;

E01D Ecologia vegetale;

E01E Fisiologia vegetale.

Botanica forestale (ore 50).

Settori scientifico-disciplinari.

E01C Biologia vegetale applicata.

Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250).

Settori scientifico-disciplinari·

G03A Assestamento forestale e selvicoltura.

Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

G03B Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali.

Difesa dei sistemi forestali (ore 150).

Settori scientifico-disciplinari:

G06A Entomologia agraria,

G06B Patologia vegetale.

Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente montano (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari.

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;

G09C Zootecnica speciale.

Economia e politica forestale e ambientale (ore 200).

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale;

P01A Economia politica;

P01B Politica economica.

Estimo e valutazioni forestali (ore 50).

Settori scientifico-disciplinari·

G01X Economia ed estimo rurale.

Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari·

N03X Diritto agrario;

N09X Istituzioni di diritto pubblico.

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 31 ottobre 1995

Il rettore: MURARO

95A6931

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 129, comma 5, del titolo VIII, relativo al corso di laurea in scienze naturali viene soppressa la frase:

«... e verrà assegnata dal C.C.L. all'atto della scelta dell'indirizzo.».

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1995

Il rettore: CALZONI

95A6891

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 25 settembre 1995, n. 62310911.

Criteri interpretativi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, modificato dal decreto ministeriale 21 luglio 1995, recante «Modalità tecniche in materia di ricapitalizzazione delle cooperative di pesca».

Alle associazioni nazionali della pesca

e, per conoscenza.

Alle capitanerie di porto

Alla ragioneria centrale

Ai fini dell'attuazione della normativa in oggetto, questa Amministrazione, sentito il parere del Comitato finanziamenti di cui all'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, fornisce di seguito alcuni chiarimenti interpretativi:

1) Allo scopo di individuare i soggetti che possono accedere ai benefici di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della normativa di attuazione sopracitata, si specifica che la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca consiste nell'operazione dell'effettivo versamento da parte dei soci ancorché la ricapitalizzazione sia stata deliberata, dall'organo collegiale statutariamente competente.

2) Il contributo di cui alla lettera *a)* sara determinato in base alla percentuale massima in maniera tale, comunque, che l'importo risultante dalla sommatoria con il contributo di cui alla lettera *b)* non superi l'intero capitale sociale sottoscritto.

3) Le Cooperative che intendono integrare la domanda di contributo di cui alle lettere *a)* e *b)* con la richiesta di contributo di cui alla lettera *c)* perdono l'ordine cronologico assegnato in precedenza.

4) Le modalità di erogazione del contributo sono articolate nel seguente modo:

a) Predisposizione ed inoltro all'organo di controllo del decreto di impegno della somma totale del contributo spettante e, per le Cooperative che abbiano effettuato dei versamenti parziali di quote sottoscritte di capitale sociale, contestuale pagamento pari all'importo totale delle quote versate, previa presentazione di idonea garanzia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1995, di uguale ammontare. Il saldo del contributo verrà erogato quando saranno state interamente versate tutte le quote sottoscritte di capitale sociale, operazione che dovrà avvenire entro la durata del piano finanziario e di consolidamento patrimoniale e, comunque, in un periodo non superiore a tre anni.

b) Nel caso che risultino versate tutte le quote sottoscritte di capitale sociale, si procede ad impegnare ed erogare contestualmente l'importo spettante previa presentazione di idonea garanzia, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 12 gennaio 1995 di uguale ammontare e con la durata pari a quella del piano finanziario e di consolidamento patrimoniale, per un periodo di un anno, e, comunque, fino alla presentazione del bilancio relativo all'anno successivo a quello nel quale viene erogato il contributo.

Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

Registrata alla Corte dei conti il 7 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 228

95A6901

BANCA D'ITALIA

CIRCOLARE 10 novembre 1995.

123° Aggiornamento del 10 novembre 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Assegni circolari e titoli speciali dei banchi meridionali.

Con le presenti disposizioni viene data attuazione all'art. 49 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari e di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili. Il medesimo articolo prevede inoltre che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, determini la misura, la composizione e le modalità di versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire a fronte della circolazione degli assegni.

In una logica di parità concorrenziale, i nuovi criteri autorizzativi ampliano gradualmente il novero dei soggetti che possono essere autorizzati all'emissione di assegni circolari. È previsto un requisito patrimoniale minimo di lire 50 miliardi; fino al 31 dicembre 1996 è fissato un patrimonio di vigilanza pari almeno a lire 200 miliardi.

La rilevanza dello strumento e l'esigenza di preservare la regolare circolazione degli assegni circolari richiedono che le banche emittenti presentino assetti organizzativi adeguati e tengano comportamenti volti ad assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento: l'emissione irregolare, infatti, è sanzionata ai sensi dell'art. 144 del testo unico e può condurre alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Coerentemente alla delibera assunta dal CICR in data 22 aprile 1995, la cauzione, da costituire in titoli, è, fissata nella misura del 20% dell'importo degli assegni in circolazione; misura uguale per tutte le banche. La relativa disciplina è ancorata alle regole vigenti in materia

di anticipazioni presso la Banca d'Italia per quanto riguarda le tipologie dei titoli vincolabili a garanzia dell'emissione e i relativi criteri di valutazione. L'adeguamento della cauzione avviene con cadenza trimestrale.

Le allegate istruzioni, che danno luogo ad una nuova versione del capitolo XXXII, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esse entreranno in vigore il 1° gennaio 1996.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del testo unico, i provvedimenti autorizzativi, nonché gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viene abrogato il capitolo XXXIII concernente gli assegni bancari a copertura garantita, tipologia di assegni non utilizzata dal sistema bancario in quanto non più coerente con l'evoluzione in atto nel comparto del sistema dei pagamenti.

La disciplina concernente la speciale riserva dei banchi meridionali confluisce nella sezione III delle presenti istruzioni; viene pertanto abrogato il capitolo XXXIV.

Con il prossimo aggiornamento della matrice dei conti verrà prevista la segnalazione delle tipologie dei titoli di proprietà vincolati a cauzione degli assegni circolari, ovvero accantonati a riserva dei titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

L'adeguamento della cauzione alla nuova disciplina e il relativo svincolo dei titoli depositati in eccedenza, dovrà avvenire con riferimento alla circolazione relativa al mese di dicembre 1995. In tale occasione le banche provvederanno ad aggiornare il complessivo valore della cauzione sulla base dei nuovi criteri di valutazione dei titoli. La composizione e la relativa valutazione dei titoli dovrà risultare da apposita comunicazione scritta resa alla competente filiale della Banca d'Italia.

Il Governatore: FAZIO

ASSEGNI CIRCOLARI E TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDIONALI (1)

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

L'art. 49 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U.») attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari e di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. È inoltre previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determini la misura, la composizione e le modalità di versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire a fronte della circolazione degli assegni.

In relazione alla rilevanza dello strumento e all'esigenza di preservare la regolare circolazione degli assegni circolari, l'emissione di tali assegni è consentita alle banche che presentino assetti organizzativi adeguati; è inoltre previsto un requisito patrimoniale minimo.

(1) Capitolo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

L'emissione irregolare di assegni circolari è sanzionata ai sensi dell'art. 144 del T.U. e può condurre alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Coerentemente alla delibera assunta dal CICR in data 22 aprile 1995, la cauzione è fissata nella misura del 20% dell'importo degli assegni in circolazione; misura uguale per tutte le banche. La relativa disciplina è ancorata alle regole vigenti in materia di anticipazioni presso la Banca d'Italia per quanto riguarda le tipologie dei titoli vincolabili a garanzia dell'emissione e i relativi criteri di valutazione.

Il CICR ha inoltre previsto che, in presenza di altri sistemi garanzia che offrano una tutela adeguata ai portatori di assegni, la cauzione può essere ridotta.

2. *Fonti normative.*

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

art. 49, comma 1, del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili;

art. 49, comma 2, del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia la determinazione, in conformità delle deliberazioni del CICR, della misura, della composizione e delle modalità per il versamento della cauzione che le banche sono tenute a costituire presso la stessa Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati al comma 1 del medesimo articolo;

e inoltre:

dalla delibera CICR del 22 aprile 1995, che ha fissato i criteri per la determinazione, da parte della Banca d'Italia, della misura, della composizione e delle modalità di versamento della cauzione;

dalla delibera CICR del 29 dicembre 1977, relativa alla speciale riserva del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«assegni circolari», i titoli di credito all'ordine emessi da una banca a ciò autorizzata, per somme che siano presso di essa disponibili e pagabili a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente, secondo quanto previsto dall'art. 82 e ss. del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736;

«titoli speciali dei banchi meridionali», vaglia cambiari, assegni di corrispondenti e fedi di credito emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, ai sensi del titolo IV del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736;

«cauzione», il deposito vincolato a garanzia dell'emissione di assegni circolari costituito presso la Banca d'Italia;

«riserva», l'accantonamento che il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono tenuti ad effettuare a fronte della circolazione dei titoli speciali;

«patrimonio di vigilanza», l'aggregato definito dal capitolo XII delle istruzioni di vigilanza;

«banche autorizzate in Italia», le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. *d)* del T.U.);

«succursale di banca comunitaria», la succursale insediata in Italia di una banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lett. *b)* del t.u.).

4. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti istruzioni si applicano alle banche autorizzate in Italia ed alle succursali in Italia di banche comunitarie.

Sezione II

ASSEGNI CIRCOLARI

1. *Autorizzazione all'emissione.*

Possono essere autorizzate all'emissione di assegni circolari le banche in possesso dei seguenti requisiti:

assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

patrimonio di vigilanza non inferiore a lire 50 miliardi (1).

(1) Fino al 31 dicembre 1996 è richiesto un patrimonio di vigilanza non inferiore a lire 200 miliardi.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. I provvedimenti autorizzativi, nonché gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli assegni assimilabili o equiparabili agli assegni circolari sono sottoposti alle medesime regole previste per gli assegni circolari; la loro emissione deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U

2. *Cauzione.*

La cauzione è costituita in titoli presso la Banca d'Italia in misura pari al 20% degli assegni in circolazione. L'adeguamento della cauzione avviene con cadenza trimestrale sulla base della circolazione in essere alla fine, rispettivamente, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Per il primo mese di emissione la cauzione è pari allo 0,1% della raccolta di depositi, con un massimo di 1 miliardo di lire.

Le tipologie dei titoli che possono essere depositati a garanzia sono quelle che la Banca d'Italia accetta a garanzia delle anticipazioni. Non possono essere depositate a garanzia obbligazioni proprie o di altra società del gruppo bancario di appartenenza.

Le regole sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia si applicano anche in materia di valutazione dei titoli. Sul valore così determinato si applica uno scarto del 15%, ad eccezione dei buoni ordinari del Tesoro che vengono valutati alla pari. Tale valutazione viene effettuata una sola volta, al momento del deposito dei titoli a garanzia.

Gli adeguamenti della cauzione alla circolazione devono essere effettuati entro i primi 15 giorni successivi al mese di riferimento sulla base di una dichiarazione scritta della banca, da redigere in forma libera, attestante la circolazione del mese precedente.

3. *Mandati di corrispondenza.*

Le banche autorizzate possono affidare l'emissione di assegni circolari a banche corrispondenti in qualità di rappresentanti della banca emittente. In tal caso, è rimessa all'autonomia negoziale delle parti la definizione delle modalità di gestione del rapporto fermo restando, ovviamente, il rispetto della disciplina in materia di assegni circolari.

Sezione III

TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDIONALI

«Speciale riserva»

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno l'obbligo, a fronte del proprio debito rappresentato da vaglia cambiari, assegni di corrispondenti e fedi di credito, di accantonare una riserva in titoli di Stato in misura non inferiore al 20% della circolazione dei titoli (1).

L'adeguamento della riserva va operato con periodicità mensile entro il giorno 15 di ciascun mese sulla base della circolazione del mese precedente; ai fini cauzionali, i titoli vanno computati al valore corrente.

(1) Art. 19 del r.d. 28 aprile 1910, n. 204, art. 4 del r.d. 28 settembre 1919 n. 1922; art. 2 del r.d.l. 10 giugno 1921, n. 736.

95A6939

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in dodicesima seduta comune, giovedì 23 novembre 1995, alle ore quindici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale e votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

95A7024

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 novembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Identificazione del programma di studi, obbligatorio, di educazione stradale nelle scuole secondarie superiori per farlo valere come prova teorica per il conseguimento della patente di guida di grado "A"».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Confienza n. 3 - 00185 Roma, presso il gen. Giuseppe Palumbo - tel. 4940498

95A7006

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoche di trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 3 novembre 1995 è stato revocato il decreto ministeriale 9 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 16 ottobre 1995, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Signorile Pietro alla sede di Limbiate, distretto notarile di Milano.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1995 è stato revocato il decreto ministeriale 9 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 16 ottobre 1995, nella parte che dispone il trasferimento del notaio De Felice Flavia alla sede di San Benedetto del Tronto, distretto notarile di Ascoli Piceno.

95A6903

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Monte di credito su pegno di Vicenza

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1995 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Monte di credito su pegno di Vicenza che comporta:

il conferimento, previo scorporo, dell'intera azienda in una costituenda società per azioni denominata «Monte di credito su pegno di Vicenza S.p.a.»;

la costituzione, con atto unilaterale, della società finanziaria Monte di credito su pegno di Vicenza S.p.a. con un capitale sociale di lire 2,6 miliardi;

l'adozione dello statuto della Monte di credito su pegno di Vicenza S.p.a.;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Monte di pietà di Vicenza».

Il Monte di credito su pegno di Vicenza dovrà cessare l'esercizio diretto dell'attività creditizia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda nel Monte di credito su pegno di Vicenza S.p.a., e al più tardi entro il 31 dicembre 1995, fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990.

95A6943

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 novembre 1995

Dollaro USA	1594,87
ECU	2064,56
Marco tedesco	1126,56
Franco francese	327,12
Lira sterlina	2463,60
Fiorino olandese	1005,97
Franco belga	54,783
Peseta spagnola	13,101
Corona danese	290,72
Lira irlandese	2548,28
Dracma greca	6,805
Escudo portoghese	10,755
Dollaro canadese	1180,07
Yen giapponese	15,605
Franco svizzero	1394,60
Scellino austriaco	160,10
Corona norvegese	255,71
Corona svedese	242,87
Marco finlandese	377,75
Dollaro australiano	1186,10

95A7023

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Prescrizioni tecniche ambientali per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 95, sono state approvate le prescrizioni tecniche ambientali riguardanti il risanamento dei siti industriali di Bagnoli.

95A6940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 ottobre 1995, sono stati approvati lo statuto ed il regolamento adottati dall'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, trasformatasi in ente privato di tipo fondativo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A6942

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Mobisan - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Morra De Sanctis (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 27 luglio 1974, rep. 13915, reg. soc. 200, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1711/230697;

2) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Europa 92, a responsabilità limitata», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte Gioacchino in data 24 novembre 1988, rep. 71974/13437, reg. soc. 8931/89, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3843/238017;

3) società cooperativa agricola «Progresso» Società cooperativa agricola e consumo a responsabilità limitata, con sede in Macerata Campania (Caserta), costituita per rogito Orsi Giovanni Battista in data 15 luglio 1945, rep. 4634/2497, reg. soc. 69, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 894/95917;

4) società cooperativa agricola «San Giovanni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roccarainola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 24 luglio 1984, rep. 4460, reg. soc. 4478, tribunale di Napoli, BUSC n. 11025/206939;

5) società cooperativa agricola «Sant'Angelo» - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 14 giugno 1986, rep. 154731/22741, reg. soc. 3072, tribunale di Benevento, BUSC n. 1093/221294;

6) società cooperativa agricola «CO.SE.BA.» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Barra in data 14 luglio 1989, rep. 1633, reg. soc. 1029/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4933;

7) società cooperativa agricola «Nuovi Orizzonti - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel S. Lorenzo (Salerno), costituita per rogito Barela in data 3 novembre 1982, rep. 30247, reg. soc. 36/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3433;

8) società cooperativa agricola «La Terra di Mezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Contursi Terme (Salerno), costituita per rogito Arturo Errico in data 5 agosto 1986, rep. 18269, reg. soc. 1319/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4308;

9) società cooperativa agricola AZ - Società cooperativa agricola zootecnica a r.l.», con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Monaco Gaspare in data 30 giugno 1980, rep. 60782, reg. soc. 489/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2892/178784;

10) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Orto Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Barela in data 20 gennaio 1982, rep. 28034, reg. soc. 280/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3240/190209;

11) società cooperativa agricola «Cooperativa zootecnica Monteforte a r.l.», con sede in Varzi (Pavia), costituita per rogito Caridi in data 20 febbraio 1983, rep. 21143, reg. soc. 2810, tribunale di Voghera, BUSC n. 1318/199902;

12) società cooperativa agricola «La Fertilia di terra di lavoro - Società cooperativa agricola a r.l.», (già «La Fertilia di terra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.) con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito De Rosa in data 10 novemnre 1981, rep. 3042, reg. soc. 1309/81, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2537/187570.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Nuraghe 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cialanella in data 5 aprile 1974, rep. 29342, reg. soc. 6795, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2362/136497;

2) società cooperativa edilizia «1° Maggio cooperativa ospedaliera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cialanella in data 26 aprile 1974, rep. 29503, reg. soc. 6836, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2363/136498.

3) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia "Moderna" Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 21 aprile 1961, rep. 29308, reg. soc. 3052, tribunale di Cagliari, BUSC n. 564/70607;

4) società cooperativa edilizia «Is Intrigheris - Società cooperativa a r.l», con sede in Cagliari costituita per rogito Vallebona in data 5 marzo 1973, rep. 102418, reg. soc. tribunale di Cagliari, BUSC n. 2169/129240;

5) società cooperativa edilizia «Monte Albo S. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Onano in data 6 luglio 1970, rep. 82185, reg. soc. 5052, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1789/111884;

6) società cooperativa edilizia «Su Barralliccu - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Cagliari costituita per rogito Fadda in data 13 novembre 1979, rep. 18710, reg. soc. 9039, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2886/173071;

7) società cooperativa edilizia «Limbara», a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Falchi in data 9 marzo 1964, rep. 6095, reg. soc. 3630, tribunale di Cagliari, BUSC n. 733/85445;

8) società cooperativa edilizia «Via Cesalpino n. 1, 3, 5 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Clarkson in data 9 dicembre 1983, rep. 16186, reg. soc. 12227, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3128/202044;

9) società cooperativa edilizia «Marisa coop. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 8 aprile 1974, rep. 229644, reg. soc. 6561, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2257/132218;

10) società cooperativa edilizia «Laila» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Cara A.M. in data 8 aprile 1969, rep. 23387, reg. soc. 4751, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1690/108031;

11) società cooperativa edilizia «Domus Sardinjae - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari costituita per rogito Falchi in data 12 giugno 1974, rep. 23466, reg. soc. 6665, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2281/133033;

12) società cooperativa edilizia «Dolianova 80 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Dolianova (Cagliari), costituita per rogito Fadda, in data 6 giugno 1980, rep. 19514, reg. soc. 9334, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2913/177355;

13) società cooperativa edilizia «Sa Tanca Manna - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Domus De Maria (Cagliari), costituita per rogito Scano, in data 31 gennaio 1984, rep. 6546, reg. soc. 12539, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3151/204081;

14) società cooperativa edilizia «Genuri 85 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genuri (Cagliari), costituita per rogito Vassena in data 13 settembre 1985, rep. 26239, reg. soc. 15032, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3351;

15) società cooperativa edilizia «Esodo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cialanella, in data 8 agosto 1975, rep. 32557, reg. soc. 7240, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2565/141225;

16) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Urania Seconda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Porru, in data 2 maggio 1969, rep. 1145, reg soc. 4769, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1694/108269.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Robur» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti, in data 15 dicembre 1961, repertorio n. 70120, registro società n. 1205, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 234/73137;

2) società cooperativa edilizia «Capri» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti, in data 27 giugno 1963, repertorio n. 80377, registro società n. 1250, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 518/78837;

3) società cooperativa edilizia «Minerva - Pallade Atena S.r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli, in data 4 marzo 1976, repertorio n. 46967/7332, registro società n. 844, tribunale di Crotone, BUSC n. 1146/145885;

4) società cooperativa edilizia «Fiamme Gialle 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto, in data 10 luglio 1987, repertorio n. 56449, registro società n. 2765, tribunale di Crotone, BUSC n. 2495/229697;

5) società cooperativa edilizia «Myriam - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale, in data 21 aprile 1982, repertorio n. 3601/1266, registro società n. 1520, tribunale di Crotone, BUSC n. 1840/191127;

6) società cooperativa edilizia «Cala Graca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli, in data 23 luglio 1986, repertorio n. 90085/17392, registro società n. 2444, tribunale di Crotone, BUSC n. 2365/222109;

7) società cooperativa edilizia «Società cooperativa Villa Dora S.r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli, in data 18 marzo 1983, repertorio n. 73159/14334, registro società n. 1674, tribunale di Crotone, BUSC n. 1952/197771;

8) società cooperativa edilizia «Panorama - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli, in data 4 luglio 1986, repertorio n. 89783/17351, registro società n. 2416, tribunale di Crotone, BUSC n. 2357/221308;

9) società cooperativa edilizia «Aurora 11/B - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli, in data 5 giugno 1990, repertorio n. 111780/21093, registro società n. 3287, tribunale di Crotone, BUSC n. 2800/248448;

10) società cooperativa edilizia «La Fontanella S.r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli, in data 2 marzo 1982, repertorio n. 67350/13319, registro società n. 1502, tribunale di Crotone, BUSC n. 1829/190451;

11) società cooperativa edilizia «Francesco Fiorentino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati Fortunato, in data 2 maggio 1974, repertorio n. 89807, registro società n. 305, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 908/131908;

12) società cooperativa edilizia «Torre» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis, in data 24 ottobre 1978, repertorio n. 66967, registro società n. 506, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 1416/165541;

13) società cooperativa edilizia «Labor - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro, in data 15 giugno 1967, repertorio n. 807, registro società n. 190, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 671/99745;

14) società cooperativa edilizia «Airone S.r.l. Coop. edilizia», con sede in Montepaone (Catanzaro), costituita per rogito Rao, in data 11 febbraio 1987, repertorio n. 16101, registro società n. 4644, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2421/226788;

15) società cooperativa edilizia «Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Sostene Marina (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri, in data 10 febbraio 1988, repertorio n. 34511, registro società n. 4997, tribunale di Catanzaro, BUSC n 2535/232899;

16) società cooperativa edilizia «Petelia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Strongoli (Catanzaro), costituita per rogito Gregori, in data 29 aprile 1975, repertorio n. 164, registro società n. 748, tribunale di Crotone, BUSC n. 1009/139685;

17) società cooperativa edilizia «Algi Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli, in data 15 maggio 1975, repertorio n. 1001, registro società n. 233, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 1019/139958;

18) società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Juvenilia a responsabilità limitata», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Iannello, in data 9 marzo 1988, repertorio n. 10207, registro società n. 1622, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 2788/247480.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra dipendenti comunali A. Pisanello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli, in data 6 febbraio 1959, repertorio n. 1113, registro società n. 4239, tribunale di Verona, BUSC n. 219/27871;

2) società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia invalidi (o grandi invalidi) di guerra a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito Fedele, in data 9 giugno 1949, repertorio n. 20067, registro società n. 2907, tribunale di Verona, BUSC n. 782/26018;

3) società cooperativa edilizia «Gardenia 74» - Soc. coop. a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Cazzola, in data 3 giugno 1974, repertorio n. 22316, registro società n. 8054, tribunale di Verona, BUSC n. 1479/132826;

4) società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Sei Maggio a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito Cicogna, in data 8 maggio 1970, repertorio n. 3299, registro società n. 6460, tribunale di Verona, BUSC n. 1250/111626;

5) società cooperativa edilizia «Fortezza» - Cooperativa edilizia tra ufficiali in servizio permanente effettivo «Uff. S.P.E.» a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito Spinelli, in data 9 dicembre 1953, repertorio n. 47656, registro società n. 3563, tribunale di Verona, BUSC n. 154/45504;

6) società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Domus Scaligera fra il personale dello Stato», con sede in Verona, costituita per rogito Cavaliere, in data 30 luglio 1948, repertorio n. 18993, registro società n. 2754, tribunale di Verona, BUSC n. 784/26016;

7) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Verona Nuova» a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito Zamboni, in data 24 aprile 1948, repertorio n. 7290, registro società n. 2717, tribunale di Verona, BUSC n. 787/17760;

8) società cooperativa edilizia «Società cooperativa Piramide a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Maurizio Marino, in data 28 aprile 1981, repertorio n. 10584, registro società n. 14587, tribunale di Verona, BUSC n. 1974/183761;

9) società cooperativa edilizia «Anna Kuliscioff - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castel d'Azzano (Verona), costituita per rogito De Veszelka, in data 25 giugno 1983, repertorio n. 38333, registro società n. 16760, tribunale di Verona, BUSC n. 2173/199705;

10) società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Cavalcaselle 26 Marzo» a responsabilità limitata, con sede in Cavalcaselle di Castelnuovo Veronese (Verona), costituita per rogito Cazzola, in data 26 marzo 1971, repertorio n. 19650, registro società n. 6646, tribunale di Verona, BUSC n. 1296/114381;

11) società cooperativa edilizia «Flora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Zordan, in data 22 ottobre 1979, repertorio n. 60881, registro società n. 12324, tribunale di Verona, BUSC n. 1856/172864;

12) società cooperativa edilizia «Edilizia popolare Villafranca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villafranca (Verona), costituita per rogito Polettini, in data 25 marzo 1970, repertorio n. 4248, registro società n. 6418, tribunale di Verona, BUSC n. 1239/110939.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola «La Quercia - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Sgurgola (Frosinone) costituita per rogito Butera in data 21 agosto 1954, rep. 141605, reg. soc. 947, tribunale di Frosinone (già tribunale di Roma, reg. soc. 3104) BUSC n. 48177;

2) società cooperativa agricola «S.C.A.C.E. - Società cooperativa allevamento carni Ernici Soc. coop. a r.l.», con sede in Boville Ernica (Frosinone) costituita per rogito Seraschi in data 5 febbraio 1986, rep. 128, reg. soc. 4785, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1188/219140;

3) società cooperativa agricola «Consorzio agrozootecnico Lazio Sud - Società a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Labate in data 30 aprile 1986, rep. 29421, reg. soc. 2637, tribunale di Cassino, BUSC n. 1254;

4) società cooperativa agricola «Appaloosa» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genzano (Roma), costituita per rogito Jannitti Piromallo Rodolfo in data 13 novembre 1979, rep. 64, reg. soc. 1973, tribunale di Velletri, BUSC n. 25494/172296;

5) società cooperativa agricola «Valle Helix - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sbardella in data 10 novembre 1989, rep. 13813, reg. soc. 105/90, tribunale di Roma, BUSC n. 31685;

6) società cooperativa agricola «Roma - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Colonna (Roma), costituita per rogito Sciumbata in data 21 marzo 1980, rep. 3869, reg. soc. 2702/80, tribunale di Roma, BUSC n. 25952/178098;

7) società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori di bestiame macelleria Monteroni a r.l.», con sede in Ladispoli (Roma), costituita per rogito Marè in data 1° ottobre 1983, rep. 8711, reg. soc. 428/83, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 28019.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola «Società cooperativa a r.l. Agro-Zootecnica», con sede in Cotronei (Catanzaro), costituita per rogito Liguori in data 1° maggio 1989, rep. 40152, reg. soc. 3112, tribunale di Crotone, BUSC n. 2687/242716;

2) società cooperativa agricola «Europa 90 - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Mesoraca (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 26 aprile 1990, rep. 65861, reg. soc. 3292, tribunale di Crotone, BUSC n. 2809/248543;

3) società cooperativa agricola «Esperia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cirò Marina (Catanzaro), costituita per rogito Ciliberto in data 2 dicembre 1982, rep. 12238, reg. soc. 1616, tribunale di Crotone, BUSC n. 1934/196801;

4) società cooperativa agricola «Agricola Colistra - Società cooperativa agricola e di servizi a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fortunato in data 22 marzo 1983, rep. 101010, reg soc. 979, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 1949/197768.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Villaggio Macondo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito La Gamma in data 2 maggio 1987, rep. 21552, reg. soc. 1658, tribunale di Castrovillari, BUSC n. 2794/228409;

2) società cooperativa edilizia «Principessa 84 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 20 giugno 1984, rep. 6119, reg. soc. 4256, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2239/205714;

3) società cooperativa edilizia «La Cosentina - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 25 gennaio 1984, rep. 283, reg. soc. 4115, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2188/203131;

4) società cooperativa edilizia «Cooperativa Via Trento» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 18 maggio 1984, rep. 27702, reg. soc. 4218, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2207/204848;

5) società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Confesercenti Uno a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 15 maggio 1984, rep. 43340, reg. soc. 4196, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2206/204847;

6) società cooperativa edilizia «Etruria Junior - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 8 ottobre 1970, rep 54087, reg. soc. 1754, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1104/113510;

7) società cooperativa edilizia «Edilturist» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 31 maggio 1980, rep. 152917, reg. soc. 872, tribunale di Castrovillari, BUSC n. 2074/193464;

8) società cooperativa edilizia «Valentina» società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 15 aprile 1983, rep. 7438, reg. soc. 3916, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2131/198647;

9) società cooperativa edilizia «Tornado - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 10 settembre 1984, rep. 652, reg. soc. 4312, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2266/188427;

10) società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Fortune», con sede in Cosenza, costituita per rogito Viggiani in data 14 maggio 1984, rep. 87, reg soc. 4213, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2225/205332;

11) società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Gioventù a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 23 aprile 1980, rep. 19139, reg. soc. 3131, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1837/176919;

12) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Militare - Soc. a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Fiore in data 21 gennaio 1985, rep. 10882, reg. soc. 4616, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2375/209622;

13) società cooperativa edilizia «Giulia 74» società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 12 aprile 1974, rep. 937, reg. soc. 2155, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1334/131022.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Torres», con sede in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 6 aprile 1959, rep. 60092, reg. soc. 1155, tribunale di Sassari, BUSC n. 174/65234;

2) società cooperativa edilizia «Santa Barbara V.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 7 novembre 1979, rep. 46475, reg. soc. 1074, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1068/176049;

3) società cooperativa edilizia «Monte Idolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Arzana (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 7 ottobre 1972, rep. 5218, reg. soc. 247, tribunale di Lanusei, BUSC n. 632/121147;

4) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Barigau - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Loceri (Nuoro), costituita per rogito Castiglia in data 15 novembre 1985, rep. 1331, reg. soc. 638, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1269/216117;

5) società cooperativa edilizia «Loculese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Loculi (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 8 novembre 1986, rep. 148997, reg. soc. 2068, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1329/225192;

6) società cooperativa edilizia «Geha - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (già «Habitat - Soc. coop. a r.l.»), con sede in Nurallao (Nuoro), costituita per rogito Ibba in data 15 settembre 1987, rep. 4160, reg. soc. 18066, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1367/232323;

7) società cooperativa edilizia «Ospitone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ollolai (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 9 febbraio 1977, rep. 33626, reg. soc. 893, tribunale di Nuoro, BUSC n. 939/151702;

8) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Villaggio Cartiera a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Cappellini in data 2 giugno 1982, rep. 3594, reg. soc. 475, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1149/193275;

9) società cooperativa edilizia «Cooperativa P.T. a r.l. Tortolì», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Cappellini in data 21 novembre 1985, rep. 26212, reg. soc. 646, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1271/216721;

10) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Casa Mia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 12 luglio 1978, rep. 18809, reg. soc. 385, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1004/160971;

11) società cooperativa edilizia «La Mimosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Castiglia in data 10 aprile 1990, rep. 13389, reg. soc. 1037, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1421/247863;

12) società cooperativa edilizia «S'Arcu Arai - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villagrande Strisaili (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 20 maggio 1976, rep. 13116, reg. soc. 328, tribunale di Lanusei, BUSC n. 904/147792.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola «Al.Co.Po. - Allevatori Conicoli Pontini - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Falessi in data 16 gennaio 1979, rep. 3, reg. soc. 5800, tribunale di Latina, BUSC n. 1677/164710;

2) società cooperativa agricola «Cooperativa Coniglicoltori Pontini - Co.Co.Po. a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Fiore in data 7 luglio 1970, rep. 45453, reg. soc. 2615, tribunale di Latina, BUSC n. 899/111673;

3) società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola allevatori Casalazzara a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 18 novembre 1975, rep. 17744, reg. soc. 4551, tribunale di Latina, BUSC n. 1406/142228;

4) società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori Cisterna - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito Fiore in data 15 novembre 1974, rep. 115108, reg. soc. 4218, tribunale di Latina, BUSC n. 1325/135573;

5) società cooperativa agricola «Perseverante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cori (Latina), costituita per rogito Tosti Croce in data 17 marzo 1952, rep. 4358, reg. soc. 526, tribunale di Latina, BUSC n. 151/38701;

6) società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola - Agriflora S.r.l.», con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Monami in data 16 giugno 1978, rep. 25877, reg. soc. 5569, tribunale di Latina, BUSC n. 1616/159676;

7) società cooperativa agricola «Consorzio cooperativa agricola Copal - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santi Cosma e Damiano (Latina), costituita per rogito Grimandi in data 20 marzo 1985, rep. 3397, reg. soc. 10256, tribunale di Latina, BUSC n. 210983/2330;

8) società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale Sonninese Caspinello a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 2 marzo 1985, rep. 5220, reg. soc. 10214, tribunale di Latina, BUSC n. 2325/210799;

9) società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale Sonninese Cerreto a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 6 febbraio 1985, rep. 5075, reg. soc. 10105, tribunale di Latina, BUSC n. 2322/210594;

10) società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale Sonninese Lagone a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 6 febbraio 1985, rep. 5077, reg. soc. 10106, tribunale di Latina, BUSC n. 2323/210595;

11) società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale Sonninese Futura a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 7 febbraio 1985, rep. 5078, reg. soc. 10102, tribunale di Latina, BUSC n. 2319/210591;

12) società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale Sonninese Santa Adamini a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 6 febbraio 1985, rep. 5076, reg. soc. 10104, tribunale di Latina, BUSC n. 2321/210593;

13) società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale Sonninese Gramsci a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 6 febbraio 1985, rep. 5074, reg. soc. 10101, tribunale di Latina, BUSC n. 2318/210590;

14) società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale Sonninese La Sassa a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 6 febbraio 1985, rep. 5073, reg. soc. 10103, tribunale di Latina, BUSC n. 2320/210592;

15) società cooperativa agricola «Consorzio olivicolo dei Monti Lepini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 12 novembre 1985, rep. 6626, reg. soc. 11042, tribunale di Latina, BUSC n. 2405/215680.

Da 95A6944 a 95A6947

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo di 27 mesi, a decorrere dal 22 maggio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Reggio Calabria: imprese impegnate nei lavori di costruzione della Scuola allievi carabinieri.

Comitato tecnico del 26 luglio 1995, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività suddette, per il periodo dal 22 maggio 1993 al 21 novembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 22 maggio 1994 al 21 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 22 novembre 1994 al 21 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 22 maggio 1995 al 21 agosto 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'11 agosto 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli: imprese impegnate nei lavori di costruzione di 13.700 alloggi e relative infrastrutture. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1992 e dall'11 agosto 1993.

Comitato tecnico del 15 giugno 1995, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività suddette, per il periodo dall'11 agosto 1992 al 10 febbraio 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'11 febbraio 1993 al 10 agosto 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dall'11 agosto 1993 al 10 febbraio 1994, per i lavoratori edili licenziati a decorrere dall'11 agosto 1992. La corresponsione del trattamento viene altresì autorizzata per lo stesso periodo nei confronti dei lavoratori edili licenziati a decorrere dall'11 agosto 1993 dalle imprese di cui sopra.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dall'11 febbraio 1994 al 10 agosto 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dall'11 agosto 1994 al 10 novembre 1994 (limite massimo).

95A6793

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità in Milano e Udine, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e unità in Pisticci (Matera) e uffici di Gallarate (Milano), per il periodo dall'11 giugno 1995 al 10 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'11 dicembre 1995 al 10 giugno 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sidermontaggi con sede in Taranto e unità di Taranto - Genova/Campi.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi con sede in Taranto e unità di Taranto - Genova/Campi, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto - Genova/Campi, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. I.M.L. Industria Meccanica Ligure S.p.a. ora S.r.l., sede in Recco (Genova) e unità di Casarza Ligure (Genova) e Recco (Genova) (due unità produttive).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.L. Industria Meccanica Ligure S.p.a. ora S.r.l., sede in Recco (Genova) e unità di Casarza Ligure (Genova) e Recco (Genova) (due unità produttive), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia e unità di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonigo (Trieste).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. I.T.E. e sede in Gorizia e unità di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonigo (Trieste), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995, della ditta S.r.l. Società Impianti Montaggi Industriali Saimi, con sede in Ferrara e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Società Impianti Montaggi Industriali Saimi, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.c. a r.l. Parimacoop, sede in Bologna, unità di Bologna e unità in provincia di Bologna.

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Parimacoop, con sede in Bologna, unità di Bologna, e unità in provincia di Bologna, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 novembre 1994 al 20 novembre 1995, della ditta S.p.a. Pirelli cavi sede in Milano e unità di Battipaglia (Salerno) e Livorno Ferraris (Vercelli).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli cavi e sede in Milano, unità di Battipaglia (Salerno) e Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 21 novembre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Sawam trasmissioni con sede in Storo (Trento) e unità di Storo (Trento).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sawam trasmissioni con sede in Storo (Trento) e unità di Storo (Trento) per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995, della ditta S.p.a. Società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma e unità di Sangemini (Trento).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma e unità di Sangemini (Trento), per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995, della ditta S.r.l. O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli, con sede in Tolentino (Macerata) e unità di Uffici di Tolentino (Macerata), e uffici di Tolentino (Macerata).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli, con sede in Tolentino (Macerata) e unità di Tolentino (Macerata), uffici di Tolentino (Macerata), e per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1994 con decorrenza 7 dicembre 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Unicoop - Cooperative tra consumatori riunite Valdicecina-Valdera con sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) e unità di Larderello - Pomarance - San Dalmazio (Pisa), Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline - Cascina Terme - Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina (Pisa) e ufficio di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Unicoop - Cooperative tra consumatori riunite Valdicecina-Valdera con sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) e unità di Larderello - Pomarance - San Dalmazio (Pisa), Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline - Cascina Terme - Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina (Pisa), ufficio di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 dicembre 1993 al 30 aprile 1994, della ditta S.p.a. Lovere sidermeccanica dal 30 dicembre 1994 Lucchini siderurgica S.p.a., con sede in Lovere (Bergamo) e unità di Pisogne (Brescia).

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lovere sidermeccanica dal 30 dicembre 1994 Lucchini siderurgica S.p.a., con sede in Lovere (Bergamo) e unità di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 30 dicembre 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unità di Belluno, Breda Piave-Oderzo-Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno), Treviso.

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 14 maggio 1993, con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unità di Belluno, Breda Piave-Oderzo-Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno), Treviso, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. AMC-Sprea, con sede in Milano e unità di Borsano di Busto Arsizio (Varese), Castelseprio e Venegono Superiore (Varese).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AMC-Sprea, con sede in Milano e unità di Borsano di Busto Arsizio, Castelseprio (Varese) e Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unità di Berzo Inferiore (Brescia).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unità di Berzo Inferiore (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995, della ditta S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unità di Milano e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unità di Milano e unità nazionali, per il periodo dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 24 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unità di Milano, e unità nazionali, per il periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 24 settembre 1994;

3) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 14 settembre 1994 al 13 giugno 1995, della ditta S.p.a. Itea, con sede in Milano e unità di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari).

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itea, con sede in Milano e unità di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itea, con sede in Milano e unità di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unità di Caronno Pertusella (Varese).

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta e con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° maggio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Cos. Va., con sede in Biandronno (Varese) e unità di Biandronno (Varese).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cos.Va., con sede in Biandronno (Varese) e unità di Biandronno (Varese), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento con esclusione del personale di cantiere;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 14 novembre 1994 al 13 novembre 1995, della ditta S.p.a. Frette, con sede in Milano e unità di Monza (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazioine di cui sopra, è autorizzata la corresposnione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta, S.p.a. Frette, con sede in Milano e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 14 novembre 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Crealis, con sede in Arosio (Como) e unità di Arosio (Como).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crealis, con sede in Arosio (Como) e unità di Arosio (Como), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 27 aprile 1994 al 26 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni).

Parere comitato tecnico del 3 maggio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni), per il periodo dal 27 aprile 1994 al 26 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 27 aprile 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 luglio 1995, della ditta S.c. a r.l. Cantine cooperative riunite, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia.

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Cantine Cooperative Riunite sede in Reggio Emilia unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 12 dicembre 1994.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di

integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995, con effetto dal 25 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.B.S. International Business Service, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 25 gennaio 1995;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1996, della ditta S.r.l. Fornaci D.C.B., con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci D.C.B., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Technojewel, con sede in Ornavasso (Novara), e unità in Ornavasso (Novara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell Body & Chassis Systems Italiana, con sede in Grugliasco (Torino) e unità in Grugliasco (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Novara, con sede in Novara e unità in Cressa (Novara) e Novara, per il periodo dal 18 febbraio 1995 al 17 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1995 al 17 febbraio 1996.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormac, con sede in Villaricca (Napoli) e unità in Villaricca (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. C.C.M. - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unità in S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 12 dicembre 1995 al 13 giugno 1996.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMIM Impianti, con sede in Palermo e unità in Gela (Caltanissetta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unità in Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. O.C.E. Iannitti, con sede in Napoli e unità in Napoli, per il periodo dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità in Avellino, Barletta (Bari), Foggia, Potenza e Salerno, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. M.C.S., con sede in Siracusa e unità in Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imar Sud, con sede in Baronissi (Salerno) e unità in Baronissi (Salerno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.P.D. difesa e spazio, gruppo Fiat, con sede in Roma e unità in Colleferro (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation (Gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 26 dicembre 1994 al 25 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano, e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 26 dicembre 1994 al 25 giugno 1995.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'11 maggio 1994 al 10 maggio 1996, della ditta S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e amm.ne tecnica di Napoli, redazione di Foggia, redazione di Napoli e redazione di Salerno.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e amm.ne tecnica di Napoli, redazione di Foggia, redazione di Napoli e redazione di Salerno, per il periodo dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 è prorogata dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 3 è ulteriormente prorogata dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 10 maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16027 del 13 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 6 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Cesam Costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Belluno, Ferrara-Trento-Modena-Forlì-Padova.

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Belluno, Ferrara-Trento-Modena-Forlì-Padova, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Belluno, Ferrara-Trento-Modena-Forlì-Padova, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 6 ottobre 1994, della ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Bologna - ufficio tecnico di Roma, Ferrara-Modena-Forlì-Padova-Rovigo, Trento-Arezzo-Frosinone-Cremona-Belluno.

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Bologna - ufficio tecnico di Roma, Ferrara-Modena-Forlì-Padova-Rovigo, Trento-Arezzo-Frosinone-Cremona-Belluno, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Bologna - ufficio tecnico di Roma, Ferrara-Modena-Forlì-Padova-Rovigo, Trento-Arezzo-Frosinone-Cremona-Belluno, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 28 ottobre 1995, dalla ditta S.r.l. Lanificio Carotti, con sede in Fermignano (Pesaro), e unità di Fermignano (Pesaro).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Lanificio Carotti, con sede in Fermignano (Pesaro), e unità di Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994;

6) A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lanificio Carotti, con sede in Fermignano (Pesaro), e unità di Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1° maggio 1995 al 28 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1993 al 27 agosto 1994, della ditta S.r.l. M.C.M. Manifatture di cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Angri (Salerno) e Salerno.

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M. Manifatture di cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Angri (Salerno) e Salerno, per il periodo dal 28 agosto 1993 al 27 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 28 agosto 1993;

2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M. Manifatture di cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Angri (Salerno) e Salerno, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1993 al 27 agosto 1994, della ditta S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno).

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 28 agosto 1993 al 27 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 28 agosto 1993;

4) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, Casalette (Torino), Ottana (Nuoro) e Sassari.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per fallimento, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1994, con effetto dal 16 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, Casalette (Torino), Ottana (Nuoro) e Sassari, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del Tribunale del 16 novembre 1993, n. 161. Contributo addizionale: No.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.p.a. Adams ora Magic Candy, con sede in Novara e unità di Caivano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Adams ora Magic Candy, con sede in Novara e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Adams ora Magic Candy, con sede in Novara e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995, della ditta S.p.a. Mariovilla, con sede in Milano e unità di Bologna, Gattico (Torino), Milano, Valenza (Alessandria) e Vicenza.

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - Favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale dell'8 luglio 1994 con effetto dal 24 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. Mariovilla, con sede in Milano e unità di Bologna, Gattico (Torino), Milano, Valenza (Alessandria) e Vicenza, per il periodo dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 21 gennaio 1994. Contributo addizionale: No.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Safill, con sede in Capannori - Loc. Guamo (Lucca) e unità di Capannori - Loc. Guamo (Lucca), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalle azienda sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 360/1995, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) Prime International Consulting, sede in Fiumicino (Roma), e unità di Fiumicino (Roma).

Pagamento diretto: si.
Periodo: dal 13 ottobre 1994 al 12 ottobre 1995.
Causale: art. 1, legge n. 293/1993.
N. lavori interessati: 1.
Primo decreto ministeriale: 15 luglio 1994: dal 13 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.T.M. Elettrica, con sede in Caserta-Centurano (Caserta) e unità in Caserta-Centurano (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Helenconf Mode, con sede in Castiglione del Lago (Perugia), e unità in Castiglione del Lago (Perugia) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.A.A.U. Soc. Cooperativa Agricola Avicunicola Umbra, con sede in Citerna (Perugia) e unità di Pistrino (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 28 ottobre 1995 al 27 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Monosud, con sede in Oliveto Citra (Salerno) e unità di Oliveto Citra (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Stema, con sede in Napoli e unità di Mugnano di Napoli (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 9 dicembre 1994 all'8 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comtract, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 30 settembre 1995 al 29 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.C.E.M. Sicurezza, con sede in Genova e unità di Vado Ligure (Genova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 6 ottobre 1995 al 5 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selin, con sede in Genova e unità di Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogeli, con sede in Genova e unità di Genova, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1995 al 3 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unità presso Carbosulcis (Cagliari), presso Sim (Cagliari) e ufficio di Carbonia (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnars tecnologie avanzate e sviluppo, con sede in Bergamo e unità di Modugno (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CCRT Cavi, con sede in Genova e unità di Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1995 al 5 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 6 novembre 1995 al 5 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicar, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e unità di Isola delle Femmine (Palermo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vialli Costruzioni, con sede in Trento e unità di Trento, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 6 ottobre 1995 al 5 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 28 settembre 1994 al 27 giugno 1995, della ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano e unità di Milano e unità nazionali facenti capo a Milano.

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano e unità di Milano e unità nazionali facenti capo a Milano, per il periodo dal 16 dicembre 1994 al 27 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 28 settembre 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano e unità di Milano e unità nazionali facenti capo a Milano, per il periodo dal 28 marzo 1995 al 27 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 28 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo ai periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. S.I.P.I., con sede in Sassari e unità di Porto Torres (Sassari).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.P.I., con sede in Sassari e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.P.I., con sede in Sassari e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994.

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inso - Sistemi per le Infrastrutture Sociali, con sede in Firenze e unità di Portorecanati (Macerata), per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 18 luglio 1995.

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Consud, con sede in Nola (Napoli) e unità di Nola (Napoli).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Consud, con sede in Nola (Napoli) e unità di Nola (Napoli), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Consud, con sede in Nola (Napoli) e unità di Nola (Napoli), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.r.l. In.Pla.S. Industria Plastica Siciliana, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. In.Pla.S. Industria Plastica Siciliana, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Catania, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. In.Pla.S. Industria Plastica Siciliana, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Catania, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994, della ditta S.p.a. Meccanica Costruzioni, con sede in Sassari e unità di Predda Niedda (Sassari).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meccanica Costruzioni, con sede in Sassari e unità di Predda Niedda (Sassari), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995, della ditta S.p.a. Remosa, con sede in Cagliari e unità di Cagliari.

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Remosa, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 28 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese).

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 22 agosto 1994.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995, con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Da.Co.Va., con sede in Cossato (Biella) e unità di Cossato (Biella), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta S.p.a. S.I.V., con sede in Torino e unità di Volvera (Torino).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V., con sede in Torino e unità di Volvera (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V., con sede in Torino e unità di Volvera (Torino), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 3 aprile 1995.

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995, con effetto dal 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona) e unità di Cologna Veneta (Verona), per il periodo dal 23 maggio 1995 all'11 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1995 con decorrenza 12 marzo 1995.

Art. 7, primo comma, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Seveso Clima dal 30 marzo 1994 York International S.p.a., con sede in Milano e unità di Barlassina (Milano).

Parere comitato tecnico del 12 maggio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Seveso Clima dal 30 marzo 1994 York International S.p.a., con sede in Milano e unità di Barlassina (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 novembre 1994 al 13 novembre 1995, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Romagnano Sesia (Novara).

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Romagnano Sesia (Novara), per il periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 14 novembre 1994.

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Romagnano Sesia (Novara), per il periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 14 maggio 1995.

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiera Scott Sud, con sede in Alanno (Pescara) e unità di Alanno (Pescara).

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera Scott Sud, con sede in Alanno (Pescara) e unità di Alanno (Pescara), per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 7 novembre 1994.

5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera Scott Sud, con sede in Alanno (Pescara) e unità di Alanno (Pescara), per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 7 maggio 1995.

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 novembre 1994 al 1° novembre 1995, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo).

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995;

8) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995;

10) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unità di Cene (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unità di Cene (Bergamo), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

11) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.p.a. Sitip-Siat, con sede in Leffe (Bergamo) e unità di Albino (Bergamo) e Leffe (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip-Siat, con sede in Leffe (Bergamo) e unità di Albino (Bergamo) e Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 23 agosto 1994 al 22 agosto 1995, della ditta S.p.a. Util (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Villanova d'Asti (Asti).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Util (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Villanova d'Asti (Asti), per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Util (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Villanova d'Asti (Asti), per il periodo dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 23 febbraio 1995;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 23 agosto 1994 al 22 agosto 1995, della ditta S.r.l. Ostaf (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Pianezza e Caselette (Torino).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ostaf (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Pianezza e Caselette (Torino), per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ostaf (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Pianezza e Caselette (Torino), per il periodo dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 23 febbraio 1995;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago (Milano) e unità di Altopascio (Lucca), Assago (Milano) e Muggiò (Milano).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago (Milano) e unità di Altopascio (Lucca), Assago (Milano) e Muggiò (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago e unità di Altopascio (Lucca), Assago (Milano) e Muggiò (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995, della ditta S.p.a. I.L.F.O. Industrie Laminati Ferrosi Odolese, con sede in Odolo (Brescia) e unità di Odolo (Brescia).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.F.O. Industrie Laminati Ferrosi Odolese, con sede in Odolo (Brescia) e unità di Odolo (Brescia), per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995, della ditta S.r.l. Ingg. Soldi e Scati, con sede in Buccinasco (Milano) e unità di Buccinasco (Milano).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ingg. Soldi e Scati, con sede in Buccinasco (Milano) e unità di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 28 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° marzo 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta S.p.a. O.C.M.L., con sede in Carobbio Degli Angeli (Bergamo) e unità di Carobbio Degli Angeli (Bergamo):

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.C.M.L., con sede in Carobbio Degli Angeli (Bergamo) e unità di Carobbio Degli Angeli (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

Contributo addizionale: no - ammministrazione controllata;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Favretto officina meccanica, con sede in Pino Torinese (Torino) e unità di Pino Torinese (Torino).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Favretto officina meccanica, con sede in Pino Torinese (Torino) e unità di Pino Torinese (Torino), per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Segrate (Milano) e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 2 agosto 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Segrate (Milano) e unità di Napoli, per il periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 9 febbraio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 9 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito menzionata: S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Segrate (Milano) e unità di Napoli, per il periodo dal 9 agosto 1994 all'8 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza 9 agosto 1994.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1996, della ditta S.r.l. Editoriale L'Indipendente, con sede in Milano e unità di Milano, Napoli e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editoriale L'Indipendente, con sede in Milano e unità di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.r.l. P.PM. Poligrafico Piemontese (16 settembre 1994 A.I.P. Abete Ind. Pol.), con sede in Roma già Milano e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. P.PM. Poligrafico Piemontese (16 settembre 1994 A.I.P. Abete Ind. Pol.), con sede in Roma già Milano e unità di Roma, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Editrice Avanti, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 12 febbraio 1995 all'11 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 16 settembre 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. Abete Grafica (dal 16 settembre 1994 A.I.P. Abete Industria Poligrafica), con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete Grafica (dal 16 settembre 1994 A.I.P. Abete Industria Poligrafica), con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 16 settembre 1994 al 9 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Panificio Flegreo, con sede in Bacoli e unità di Bacoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Telecolor, con sede in Roma e unità di Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 settembre 1995 al 29 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri Navali Italcraft, con sede in Roma e unità di Gaeta (Latina) e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unità di Pignataro Interamna (Frosinone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1994 al 26 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 gennaio 1995 al 6 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995.

1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. All Print, con sede in Milano e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 settembre 1994 all'8 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria Ceramica Emiliana, con sede in San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

I periodi di cui ai precedenti articoli sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

95A6789-95A6794-95A6790

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 6 giugno 1994-1° febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.lli Gamba, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.lli Gamba — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tintofil, con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza) e unità di Carpaneto Piacentino (Piacenza) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di quindici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tintofil — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boheringer Mannheim Italia, con sede in Milano e unità di Milano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 13 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,04 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattrocentotrentaquattro unità, su un organico complessivo di milletrecentocinquanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boheringer Mannheim Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giussani Tessuti, con sede in Villaguardia (Como) e unità di Villaguardia (Como) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di sessantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giussani Tessuti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faro Antincendi, con sede in Quartiere ind. Mirabella Abbiategrasso (Milano) e unità di Abbiategrasso (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di sessantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faro Antincendi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vincenzo Zucchi, con sede in Milano e unità di Casorezzo-Ossona-Cuggiono (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantadue unità, su un organico complessivo di ottocentottantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vincenzo Zucchi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Haas, con sede in Roma e unità di Bari, Bologna, Cascina (Firenze), Firenze, Meda (Milano), Milano, Napoli, Roma, Taranto e Torino per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settanta unità, su un organico complessivo di novanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Haas — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Passavant Impianti, con sede in Novate Milanese (Milano) e unità di Novate Milanese (Milano), Roma e Siracusa per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantadue unità, su un organico complessivo di sessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Passavant Impianti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incas, con sede in Pogliano Milanese (Milano) e unità di Pogliano Milanese (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 30,37 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incas — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 30 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Bocca, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano-C/Ticino (Pavia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantuno unità, su un organico complessivo di novantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Fratelli Bocca — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arnetta, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentatre unità, su un organico complessivo di trentasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arnetta — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995; la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartopiave, con sede in Susegana (Treviso) e unità di Gattinara (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di duecentoquattordici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartopiave — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pai Industriale, con sede in Novara e unità di Novara per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, di cui un lavoratore part-time da 24 a 12 ore medie settimanali e un lavoratore da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di centonovanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pai Industriale — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colombo Confezioni, con sede in Trecate (Novara) e unità di Trecate (Novara) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unità, su un organico complessivo di quarantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colombo Confezioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cervesina Prefabbricati, con sede in Cervesina (Pavia) e unità di Cervesina (Pavia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cervesina Prefabbricati — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Westfalia Separator, con sede in Milano e unità di Milano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Westfalia Separator — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiba Tricot, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, di cui un lavoratore part-time da 20 a 8 ore medie settimanali e un lavoratore part-time da 30 a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di quarantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiba Tricot — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rentex di Moroni & C., con sede in Solbiate Olona (Varese) e unità di Solbiate Olona (Varese) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rentex di Moroni & C. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfarmaco, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Milano, Rete esterna I.S.F., Sesto San Giovanni (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattrocentosessanta unità, su un organico complessivo di seicentocinquantadue unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17438 del 27 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfarmaco — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 23 maggio 1994 - 30 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oleifici Fasanesi, con sede in Fasano (Brindisi) e unità di Fasano (Brindisi) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantuno unità, su un organico complessivo di sessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oleifici Fasanesi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 1° aprile 1994 - 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Riese, con sede in Rio Saliceto (Reggio Emilia) e unità di Rio Saliceto (Reggio Emilia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sette unità, su un organico complessivo di trentotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Riese — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imit Control, con sede in Milano e unità di Arcore (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantasette unità, su un organico complessivo di centotrentadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imit Control — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2001 Moda, con sede in Pistoia e unità di Pistoia per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2001 Moda — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravisani, con sede in Udine e unità di Sequals (Pordenone) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, su un organico complessivo di cinquantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Pravisani — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buroni Opessi, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Pinerolo (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unità, su un organico complessivo di sessantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buroni Opessi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vettaflex, con sede in Sala Bolognese (Bologna) e unità di Sala Bolognese (Bologna) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 21,63 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vettaflex — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanografica, con sede in Anzola Emilia (Bologna) e unità di Anzola Emilia (Bologna) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,3 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sei unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanografica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sal, con sede in Badile di Zibido San Giacomo (Milano) e unità di Badile di Zibido San Giacomo (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattro unità, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sal — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Livio, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unità, su un organico complessivo di diciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Livio — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necsy Network Control Systems, con sede in Padova e unità di Padova e Roma per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centottantasei unità, su un organico complessivo di quattrocentoquaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necsy Network Control Systems, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ciba Vision, con sede in Marcon (Venezia) e unità di Marcon (Venezia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di centosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ciba Vision — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trachite Euganea, con sede in Montegrotto Terme (Padova) e unità di Montegrotto-Torri di Montegrotto (Padova) e Zovon di Vo (Padova) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unità, su un organico complessivo di cinquantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trachite Euganea — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 marzo al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oblò Ricami, con sede in Carrè (Vicenza) e unità di Carrè (Vicenza) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di trentadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oblò Ricami — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unità di Milano e Baranzate di Bollate (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unità, su un organico complessivo di settantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmarine, con sede in Milano e unità di Torre d'Isola (Pavia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di quarantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmarine — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pontra, con sede in Cividale del Friuli (Udine) e unità di Cividale del Friuli (Udine) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattro unità, di cui 1 part-time da 28 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pontra — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 29 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ivy Oxford, con sede in Ostiglia (Mantova) e unità di Ostiglia (Mantova) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sei unità, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ivy Oxford — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olivo e Groppo, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e unità di S. Giovanni al Natisone (Udine) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olivo e Groppo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 luglio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Carapelle (Foggia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasei unità, su un organico complessivo di cinquantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A6829

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Tirino», «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Del Vastese» o «Histonium», «Terre di Chieti», «Valle Peligna» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Tirino», «Colli Aprutini, «Colli del Sangro». «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Del Vastese» o «Histonium», «Terre di Chieti», «Valle Peligna» per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di esso indicato e ricadente nell'ambito della regione Abruzzo ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Alto Tirino» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alto Tirino», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alto Tirino» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Tirino» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila.

La indicazione geografica tipica «Alto Tirino», con la specificazione del nome del vitigno è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei seguenti vitigni: Malvasia del Chianti, Malvasia bianca di Candia, Falanghina, Greco Incrocio Manzoni 6.0.13, Tocai friulano, Traminer, Pecorino, Riesling, Moscato, Sylvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio, Verdicchio, Sauvignon, Cococciola, Bombino bianco, Mostosa.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Alto Tirino», con la specificazione del nome del vitigno è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Ciliegiolo, Pinot nero, Aglianico, Cabernet.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Alto Tirino» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Calascio, Capestrano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Villa S. Lucia, in provincia dell'Aquila.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Tirino» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Tirino», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Tirino» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Alto Tirino» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Alto Tirino» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Alto Tirino» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Alto Tirino» novello 11%;

«Alto Tirino» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alto Tirino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alto Tirino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo.

La indicazione geografica tipica «Colli Aprutini», con la specificazione del nome dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Passerina, Bombino bianco, Verdicchio, Sauvignon, Cococciola, Vermentino, Malvasia, Montonico, Pecorino, Riesling, Moscato è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Pinot nero, Aglianico, Barbera, Cabernet, Malbech, Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipina «Colli Aprutini» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Aprutini» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colli Aprutini» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colli Aprutini» rosato 10.5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colli Aprutini» novello 11%;

«Colli Aprutini» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli del Sangro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.

La indicazione geografica tipica «Colli del Sangro», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero, Sauvignon, Cococciola, Pecorino, Riesling italico, Moscato, Barbera, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, Sangiovese, Garganega, Falanghina, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale per almento l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant'Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia Chieti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli del Sangro» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colli del Sangro» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colli del Sangro» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colli del Sangro» novello 11%;

«Colli del Sangro» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colline Frentane» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colline Frentane», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colline Frentane» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.

La indicazione geografica tipica «Colline Frentane», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cococciola, Pecorino, Pinot bianco, Sangiovese, Falanghina, Greco, Montonico b., Moscato b., Sauvignon, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almento l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colline Frentane» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Archi, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane», con la specificazione del vitigno a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Frentane» bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colline Frentane» rosso: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Frentane» rosato: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Frentane» novello: 11%;

«Colline Frentane» passito: secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colline Frentane» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pescara.

La indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Bombino b., Cococciola, Malvasia, Montonico, Pecorino, Riesling italico, Riesling renano, Moscato b., Tocai, Traminer aromatico, Mostosa, Biancame, Sylvaner verde è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pescara fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Dolcetto, Maiolica, Malbech, Merlot, Pinot nero, Sangiovese è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia Pescara fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» comprende le aree collinari dell'intero territorio amministrativo della provincia di Pescara, nella regione Abruzzo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Pescaresi» bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colline Pescaresi» rosso: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Pescaresi» rosato: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Pescaresi» novello: 11%;

«Colline Pescaresi» passito: secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colline Teatine» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colline Teatine», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colline Teatine» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia Chieti.

La indicazione geografica tipica «Colline Teatine», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Bombino b., Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cococciola, Falanghina, Garganega, Greco, Malvasia, Montonico b., Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colline Teatine» comprende l'area collinare dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Checchio, Filetto, Francavilla al Mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10,0% per i rossi;

10,0% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Teatine» bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colline Teatine» rosso: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Teatine» rosato: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Teatine» novello: 11%;

«Colline Teatine» passito: secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colline Teatine» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.

La indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Bombino b., Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cococciola, Falanghina, Garganega, Greco, Incrocio Manzoni 6.0.13, Maiolica, Malvasia, Merlot, Montonico b., Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Tocai, Traminer aromatico è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» bianco, rosso e rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 20.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9,5% per i rossi;

9,5% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terre di Chieti» bianco: 9,5%, con riferimento al vitigno 10%;

«Terre di Chieti» rosso: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Terre di Chieti» rosato: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Terre di Chieti» novello: 11%;

«Terre di Chieti» passito: secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia Chieti.

La indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Garganega, Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia Chieti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» comprende l'area collinare dell'intero territorio amministrativo dei comuni Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina, in provincia Chieti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» bianco, rosso e rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«del Vastese» o «Histonium» bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«del Vastese» o «Histonium» rosso: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«del Vastese» o «Histonium» rosato: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«del Vastese» o «Histonium» novello: 11%;

«del Vastese» o «Histonium» passito: secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Valle Peligna» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle Peligna», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valle Peligna» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Peligna» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila.

La indicazione geografica tipica «Valle Peligna», con la specificazione di uno dei segienti vitigni: Cococciola, Falanghina, Greco, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Malvasia bianca di Candia, Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Tocai, Traminer, Verdicchio, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Valle Peligna», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Pinot nero, Sangiovese è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle Peligna» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito, in provincia dell'Aquila.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Valle Peligna» bianco, rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle Peligna», devono assicurare ai vini titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Peligna» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valle Peligna» bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Valle Peligna» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Valle Peligna» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Valle Peligna» novello 11%;

«Valle Peligna» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle Peligna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle Peligna» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6941

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Messina è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

psicologia sociale - settore scientifico-disciplinare: M11B.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A6996

REGIONE SICILIA

Vincolo di immodificabilità temporanea di parte del territorio dell'Isola di Lampedusa

Si avvisa che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale del 10 agosto 1995, concernente il vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, di parte del territorio dell'Isola di Lampedusa (Agrigento).

95A6809

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 18. Oktober 1995 über die Auszahlung von Mitteln an die autonome Provinz Trient und Bozen, sowie an die Universität Trient.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom 19. Dezember 1995 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 18. Oktober 1995 über die Auszahlung von Mitteln an die autonome Provinz Trient und Bozen, sowie an die Universität Trient veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 6 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1995, inserito alla pag. 6 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

95A6879

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 2 agosto 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 16, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il provvedimento di modifica A.I.C. del Ministero della sanità n. 369/1995 del 18 luglio 1995 relativo alla specialità medicinale «RESYL DM» 100 ml sciroppo, dove è indicato il produttore, dove è scritto: «... la produzione ed il controllo di qualità ... », leggasi: «... la produzione ed il controllo di qualità *ed il confezionamento completo ...*».

95A6811

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 20 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto di A.I.C. del Ministero della sanità n. 560/1995 dell'8 settembre 1995 relativo alla specialità medicinale «ECONAZOLO PHARMACIA», nella seconda colonna, dove è indicata la classificazione ai fini della fornitura, per le preparazioni: crema dermatologica 1%, soluzione dermatologica 1%, polvere dermatologica 1%, latte dermatologico 1%, schiuma dermatologica 1%, dove è scritto: «... medicinale *vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta* medica (art. *4* del decreto legislativo n. 539/1992).», leggasi: «... medicinale *non soggetto a prescrizione* medica (art. *3* decreto legislativo n. 539/1992).».

95A6812

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 60, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il provvedimento di modifica A.I.C. del Ministero della sanità n. 455/1995 del 25 settembre 1995 relativo alle specialità medicinali ANGIZEM «RETARD» 24 compresse 120 mg e MUSCORIL 20 capsule 4 mg, ove sono indicate le operazioni di confezionamento, in luogo di: «... possono essere eseguite anche dalla Società *titolare dell'A.I.C.*, nello stabilimento sito in Limito ...», leggasi: «... possono essere eseguite anche dalla Società *Synthelabo S.p.a.*, nello stabilimento sito in Limito ...».

95A6814

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 61, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il provvedimento di modifica A.I.C. del Ministero della sanità n. 457/1995 del 25 settembre 1995 relativo alle specialità medicinali AVANTRIN 30 compresse 100 mg; TEGENS 20 capsule 80 mg; 20 capsule 160 mg; VASOREMA 20 compresse gastroresistenti 40 mg, ove è indicato il produttore, in luogo di: «... sono ora effettuati anche dalla Società *titolare dell'A.I.C.*, nello stabilimento sito in Limito ...», leggasi: «... sono ora effettuati anche dalla Società *Synthelabo S.p.a.*, nello stabilimento sito in Limito ...».

95A6813

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



L. 1.300